



Consiglio Regionale della Campania

Prot.n.19083 /A

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania

Al Presidente della I, VIII, II, IV, VII, III
Commissione Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

Alla Direzione Generale Presidenza,
Studi Legali e Legislativi

LORO SEDI

**Oggetto: Proposta di Legge "Disposizioni in materia di economia, bonifica montana e difesa
suolo" Reg. Gen. n. 554**

Ad iniziativa del Consigliere Daniela Nugnes
Depositata in data 15 ottobre 2014

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 98 del Regolamento interno

ASSEGNA

il provvedimento in oggetto a:

I e VIII Commissione Consiliare Permanente per l'esame congiunto;

II, IV, VII, III Commissione Consiliare Permanente per il parere.

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento

Napoli,

IL PRESIDENTE



L'Assessore all'Agricoltura

D. T. L.
15/10/14
A

Prot. 2014/59
del 14-10-2014

Al Presidente
del Consiglio Regionale della Campania
On. Pietro Foglia

Consiglio Regionale della Campania

Al Capo Dipartimento della
Della Segreteria Legislativa

Prot. Gen. 2014.0019083/A
Del 15/10/2014 08:50:58
Da CR A SERASS

Al Presidente VIII Commissione

LORO SEDI

Oggetto: Proposta di Legge.

Si trasmettono unitamente alla presente la Proposta di Legge ad oggetto: "Disegno di legge in materia di Economia, Bonifica Montana e Difesa Suolo" con le relative osservazioni dell'ufficio legislativo della Giunta regionale della Campania da trasmettere alla Commissione Consiliare competente.

Cordiali saluti.

A. A.
Assessorato
14/10/2014

Daniela Nuges
on. Daniela Nuges

ATTUALITÀ
551

554

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1

Oggetto

1. In attuazione dei principi fondamentali dettati dalle norme comunitarie e dalle leggi nazionali in materia di foreste e di ambiente la presente legge modifica la normativa regionale vigente in materia di economia, bonifica montana e difesa suolo.

ARTICOLO 2

Finalità

1. Le disposizioni della presente legge sono finalizzate alla conservazione, alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio boschivo regionale che la Regione Campania riconosce quale bene di interesse pubblico in relazione alle funzioni protettive, economiche, ambientali, paesaggistiche, sociali e culturali nel rispetto dei principi della gestione forestale sostenibile ambientale sociale ed economica .
2. Nel rispetto degli impegni assunti a livello internazionale e comunitario dallo Stato Italiano e nel quadro degli obiettivi di sviluppo economico e sociale della Campania, la presente legge persegue le seguenti finalità:
 - a) la conservazione, il miglioramento e l' ampliamento del bosco, l' incremento della produzione legnosa, la valorizzazione delle bellezze naturali e paesaggistiche, la tutela e l'incremento della fauna selvatica anche attraverso la costituzione e la gestione di apposite strutture;
 - b) la difesa del suolo e dell'assetto idrogeologico;
 - c) la prevenzione e la difesa dei boschi dagli incendi;
 - d) l'utilizzo sostenibile delle risorse forestali ed ambientali anche nell'ampio contesto delle politiche comunitarie per l'ambiente e lo sviluppo rurale;
 - e) la conservazione ed il miglioramento dei pascoli montani e della biodiversità, nonché la tutela delle risorse genetiche autoctone e degli habitat naturali degli ecosistemi forestali;
 - f) l'equilibrata evoluzione economico e sociale delle aree interne anche attraverso il mantenimento di adeguati livelli occupazionali a presidio del territorio;
 - g) la valorizzazione della dimensione sociale e culturale del bosco anche promuovendone la pubblica fruizione per fini ricreativi, didattici, culturali
 - h) la difesa delle dune e delle pinete litoranee
 - i) la tutela della biodiversità e protezione della flora e della fauna
3. La realizzazione degli interventi in materia di forestazione e bonifica montana, i piani di assestamento forestale per i boschi di proprietà pubblica, i piani di gestione forestale per i boschi di proprietà privata o pubblica ed ogni altro intervento di tutela, valorizzazione ed utilizzazione delle risorse forestali, sono attuati nel rispetto dei principi di cui al comma 1 del presente articolo

ARTICOLO 3

Definizioni

Per gli effetti della presente legge la Regione Campania adotta le seguenti definizioni

1. Superfici boscate e ambienti seminaturali (INFC) Aree caratterizzate da una vegetazione arboreo-arbustiva o erbacea di origine naturale o semi-naturale; aree con vegetazione rada o assente per cause naturali.

a) aree boscate: Formazioni, naturali o artificiali, di alberi e di arbusti in grado di produrre legno o altri prodotti definiti comunemente come forestali e di esercitare un'influenza sul clima, sul suolo, sul regime idrico, sulla flora e sulla fauna.

i. formazioni forestali:

Popolamenti di alberi o di arbusti che presentano contemporaneamente i seguenti tre requisiti: una superficie maggiore di 5.000 m², un grado di copertura, esercitato dalle chiome degli alberi e degli arbusti, maggiore del 10% ed una larghezza maggiore di 20 m; fanno parte di questa sottoclasse i boschi di latifoglie, di conifere e misti, i rimboschimenti, i castagneti da frutto, i vivai forestali, le sugherete, gli arbusteti e la vegetazione mediterranea generalmente definita come macchia; in tutti i casi si tratta di formazioni lasciate evolvere naturalmente che non sono soggette a pratiche agronomiche ma a soli interventi selvicolturali, come sfolli, diradamenti, tagli di rinnovazione.

ii formazioni forestali rade Formazioni di alberi e di arbusti che presentano gli stessi caratteri delle precedenti ma hanno un grado di copertura di alberi e di arbusti compreso fra il 5% e il 10%; la scarsa consistenza della copertura non è dovuta ad interventi di utilizzazione.

iii aree temporaneamente prive di soprassuolo: superfici forestali attualmente prive di vegetazione arborea o arbustiva per cause naturali o artificiali; anche in questo caso le aree interessate devono superare la dimensione minima di 5.000 m² e la larghezza minima di 20 m; vi rientrano tutte le formazioni boscate sottoposte ad utilizzazione in cui il grado di copertura delle chiome degli alberi rilasciati è inferiore al 10%, i boschi distrutti per cause naturali o accidentali come meteore, incendi, valanghe e frane purché l'assenza della vegetazione forestale abbia un carattere presumibilmente temporaneo.

2. Superfici assimilate a bosco:

i) i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento compensativo;

ii) le radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore a 2000 metri quadri che interrompono la continuità del bosco;

iii) gli appezzamenti di terreno pertinenti ad un complesso boscato che, per cause naturali o artificiali, siano rimasti temporaneamente privi di copertura forestale e nei quali il soprassuolo sia in attesa o in corso di rinnovazione o ricostituzione;

iv) le formazioni costituite da vegetazione forestale arbustiva esercitanti una copertura del suolo pari ad almeno il quaranta per cento e con i requisiti di cui al comma 1.

v) i terreni interessati da interventi di imboschimento pubblici che prevedono la definizione definitiva di bosco

vi) per i caratteri parzialmente o prevalentemente forestali delle operazioni colturali, d' impianto, di allevamento, di utilizzazione e/o per le funzioni di equilibrio ambientale che possono esplicare, sono assimilabili ai boschi alcuni ecosistemi arborei artificiali, quali castagneti da frutto, le pinete di Pino domestico, anche se associati ad altre colture, la macchia mediterranea, le vegetazioni dunali litoranee e quelle radicate nelle pertinenze idrauliche golenali dei corsi d' acqua.

vii) Parchi cittadini che rispondono per propria alla definizione di cui al comma 1 lettera a) punto i) del presente articolo

3. Superfici non sono assimilate a boschi ed esenti dalla relativa disciplina:

i) i pioppeti specializzati in avvicendamento alle colture agrarie, i noceti, i nocioleti e le piantagioni arboree dei giardini, parchi urbani e vivai;

ii) gli appezzamenti isolati e sparsi di bosco che, pur trovandosi nelle condizioni previste alla lettera A del presente articolo, misurino una superficie non superiore ai 2.000 metri quadrati, sempreché siano posti ad una distanza da altri appezzamenti boschivi, misurata tra i margini più vicini, superiore ai 100 metri;

iii) le piante sparse, i filari e le fasce di specie legnose forestali di larghezza non superiore ai 25 metri misurati al piede delle piante di margine, sempreché non abbiano funzione di frangivento o che siano radicate lungo i corsi d' acqua a regime torrentizio o perenne;

iv) gli impianti di specie a rapido accrescimento, gli arboreti da legno e gli altri impianti realizzati con altre specie arboree, su terreni precedentemente non boscati, di turno inferiore a cinquanta anni, stabilito dal piano di coltura: in difetto di tale piano, non si considerano bosco gli impianti la cui età media è inferiore a trenta anni;

v) terreni abbandonati, in precedenza destinati a colture agrarie e a pascolo nei quali sia in atto un processo di colonizzazione naturale da parte di specie arboree da meno di dieci anni e che non hanno raggiunto una copertura del suolo pari ad almeno al quaranta per cento;

vi) i terreni, sia pubblici che privati, che alla data del 6 settembre 1985 erano delimitati negli strumenti urbanistici come zone A e B, ovvero si trovavano in una delle condizioni previste dall'articolo 142 comma 2, lettere b) e c) del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42(codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002 n. 137 e successive modifiche

vii) i parchi cittadini zonizzati dai piani regolatori ed effettivamente attuati, i giardini e le aree verdi attrezzate, sia pubblici che privati

viii) nel territorio montano i terreni abbandonati , ancorché rimboschiti, per i quali sia riconosciuta nello strumento urbanistico comunale, limitatamente alle aree limitrofe a quelle edificate , l'originaria coltura agro – forestale

ix) nel territorio esterno a quello montano i terreni abbandonati nei quali sia in atto un processo di colonizzazione naturale da parte di specie arboree da meno di 10 anni;

x) i castagneti da frutto in attualità di coltura, intesi quali impianti specializzati per la produzione di frutti costituiti da piante prevalentemente coetanee, con sesto regolare, sottoposti con cadenza almeno annuale alle ordinarie cure colturali.

4 Praterie, pascoli e incolti (INFC) Sono da considerarsi pascoli montani i terreni situati ad una altitudine non inferiore a 700 metri, rivestiti da piante arboree od arbustive radicate mediamente a distanza non inferiore ai 20 metri, aree incolte per abbandono delle pratiche agricole; in generale formazioni vegetali costituite da vegetazione erbacea spontanea (con copertura superiore al 40%) e/ o da arbusti bassi che non raggiungono i 50 cm di altezza; l'eventuale presenza di alberi e di arbusti si mantiene sotto il 5% di copertura; sono escluse da questa sottoclasse le formazioni degli ambienti palustri, di acqua dolce e salmastra, come cariceti, scirpeti, giuncheti, canneti, salicornieti ecc.

5 Foresta Ai fini della presente legge i termini "bosco" e "foresta" sono sinonimi.

6 Zone umide (INFC) paludi interne e salmastre, torbiere, saline; zone caratterizzate dalla presenza di vegetazione igrofila come cariceti, scirpeti, giuncheti, canneti, salicornieti ecc., a cui possono associarsi piccoli gruppi o singoli soggetti di alberi e arbusti che nell'insieme esercitano una copertura inferiore al 5%.

7 Impianti di arboricoltura da legno (INFC) Impianti di specie forestali specializzati per la produzione legnosa quali pioppeti, eucalitetti, pinete di pino insigne e impianti specializzati per la produzione di legno di noce e di ciliegio realizzati nell'ambito del regolamento CEE 2080; sono inseriti nel contesto agricolo ove occupano, più o meno temporaneamente, terreni, pianeggianti o sub pianeggianti, in rotazione con altre colture agricole; sono coltivati secondo turni brevi e sottoposti a pratiche agronomiche con macchine agricole; al pari delle formazioni forestali gli impianti di arboricoltura da legno devono occupare una superficie maggiore di 5.000 m², esercitare una copertura delle chiome arboree superiore al 10% ed avere una larghezza di almeno 20 m.

8 Piano Forestale Generale (PFG) è lo strumento di pianificazione pluriennale regionale per le aree forestali campane e di indirizzo strategico per le finalità di cui all'articolo 1 della presente legge

9 Piano Comprensoriale (PCF) è lo strumento annuale per la gestione e la manutenzione delle opere di forestale e di bonifica montana di competenza della Comunità Montana per i territori inclusi e dei territori che ricadono nelle condizioni di cui all'articolo 24 della legge regionale 12/2008 o delle Province per gli altri territori

10 Piano Di Assestamento Forestale (PAF) è lo strumento di pianificazione nella gestione pluriennale dei Comuni di e di tutti gli Enti e Amministrazioni proprietarie di beni silvo – pastorali

11 Piano Di Gestione Forestale (PGF) è lo strumento di pianificazione e gestione pluriennale delle proprietà silvo – pastorali dei privati, dei pubblici, quando la superficie forestale di proprietà è inferiore ai 50 ettari, e delle foreste demaniali regionali

CAPO II

RIPARTO DELLE COMPETENZE

ARTICOLO 4

Competenze della Regione

- I. E' di competenza della Regione:
- a. stabilire gli elementi di indirizzo nella politica regionale in materia di foreste e bonifica montana, gli obiettivi strategici e le risorse finanziarie da assegnare;
 - b. ripartire il territorio regionale di interesse forestale in aree omogenee
 - c. definire la pianificazione, il coordinamento, al fine di assicurarne l'unitarietà amministrativa, degli interventi di sviluppo e tutela del patrimonio forestale regionale;
 - d. valutare le proposte di intervento da parte degli enti competenti, la tipologia di opere e dei lavori da eseguire in amministrazione diretta e quelli da affidare a terzi e il relativo riparto e assegnazione dei finanziamenti nonché la rendicontazione delle spese e il monitoraggio fisico e finanziario;
 - e. attivare tutti gli strumenti di concertazione fra gli enti competenti
 - f. coordinare la concertazione degli strumenti operativi con lo Stato Nazionale e l'Unione Europea;
 - g. coordinare gli interventi straordinari in caso di emergenze;
 - h. coordinare le attività di antincendio boschivo
 - i. individuare le attività di divulgazione, sperimentazione e comunicazione ;

ARTICOLO 5

Delega delle funzioni

1. La Regione nel rispetto del principio di sussidiarietà esercita le proprie funzioni mediante lo sviluppo dei livelli territoriali omogenei delegando agli stessi compiti e funzioni rientranti nella propria competenza;
2. In materia di forestazione e bonifica montana, per le finalità di cui all'articolo 2 della presente legge e per le relative funzioni amministrative in coerenza con la programmazione regionale, sono delegate le Comunità Montane , di cui alla legge regionale 30 settembre 2008, n. 12, per i territori dei rispettivi comuni e di quelli interclusi, e le Amministrazioni Provinciali per i restanti territori;
3. Ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 gli interventi previsti nei piani comprensoriali di cui al seguente articolo 9 possono essere realizzati, a seguito della stipula di apposite convenzioni, direttamente dai Comuni o Unioni di Comuni

TITOLO I

PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE

CAPO I

INVENTARI

ARTICOLO 6

Inventario forestale della Regione Campania

1. La Regione provvede alla redazione e alla tenuta dell'Inventario forestale della Campania (IFC).
2. L'Inventario ha carattere permanente ed è soggetto ad aggiornamento periodico.

ARTICOLO 7

Rilevazioni inventariali

1. Ai fini delle rilevazioni inventariali la regione svolge i seguenti compiti:
 - a. informa la popolazione delle attività inerenti le rilevazioni inventariali.
 - b. notifica nelle forme di legge al proprietario o al possessore dell'area interessata la data dell'accesso almeno trenta giorni prima
 - c. L'atto notificato contiene l'indicazione del giorno e dell'ora dell'accesso, nonché l'indicazione sommaria della durata e delle modalità delle operazioni inventariali. L'atto indica inoltre l'ufficio al quale l'interessato può rivolgersi per concordare un diverso giorno per l'accesso.
2. Il personale addetto ai lavori inventariali può accedere alle aree interessate, di proprietà pubblica e privata
3. La Regione garantisce l'uso esclusivo dei dati rilevati, astenendosi da ogni riferimento alla singola proprietà, salvo specifica autorizzazione del proprietario.

ARTICOLO 8

Inventari speciali

1. Sono inventari speciali:
 - a. l' inventario forestale dei terreni in occupazione temporanea
 - b. l' inventario forestale dei boschi in situazioni speciali quali:
 - i. boschi che assolvono a specifiche funzioni ambientali e paesaggistiche
 - ii. boschi ubicati su terreni instabili, su terreni in forte pendenza o comunque particolarmente esposti a fenomeni di erosione e fran2
 - c. l' inventario speciale dei coltivi abbandonati
 - d. l' inventario speciale delle risorse pastorali regionali
 - e. l' inventario speciale delle opere di viabilità forestale
 - f. l' inventario speciale delle opere pubbliche di sistemazione idraulico – forestale
 - g. l' inventario speciale delle strutture e infrastrutture antincendio
 - h. l' inventario speciale delle aree percorse dal fuoco
 - i. l' inventario speciale degli impianti di arboricoltura da legno
 - j. l' inventario speciale dei tagli
2. La Giunta regionale indica le modalità d'impianto e d' aggiornamento degli inventari forestali speciali, precisandone finalità, metodo d'attuazione e fonti di finanziamento.
3. La Giunta regionale può individuare obiettivi e tipologie di ulteriori inventari speciali oltre a quelli di cui al comma 1

CAPO II

LIVELLI DI PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE FORESTALE

ARTICOLO 9

Natura degli interventi

1. Per il conseguimento delle finalità di cui al precedente articolo 2, si attuano i seguenti interventi:
 - a. creazione dell' inventario regionale dei boschi, dei pascoli, dei coltivi abbandonati e delle opere di viabilità e bonifica montana;

- b. rimboschimento di terreni nudi e cespugliati e ricostituzione dei boschi degradati o distrutti da incendi;
- c. produzione vivaistica;
- d. sviluppo della selvicoltura e della arboricoltura da legno a scopi prevalentemente produttivi;
- e. conservazione, miglioramento dei patrimoni boscati incluse le foreste demaniali dello Stato e della Regione;
- f. sistemazione idraulico - forestale delle pendici e consolidamento delle dune litoranee;
- g. miglioramento e potenziamento della viabilità forestale;
- h. coordinamento, prevenzione e lotta agli incendi boschivi e ripristino delle aree percorse dal fuoco
- i. realizzazione di altre opere pubbliche di bonifica montana a carattere infrastrutturale strettamente connesse alle precedenti categorie di intervento, ivi comprese quelle relative alla diffusione dell' irrigazione e alla raccolta di acque per uso plurimo comprese opere accessorie;
- j. la rinaturalizzazione delle aree abbandonate per la difesa, conservazione e incremento del patrimonio faunistico;
- k. conservazione, miglioramento ed ampliamento del verde pubblico;
- l. realizzazione di ogni altra opera pubblica ritenuta indispensabile per la valorizzazione e tutela ambientale dei territori boscati inclusa la manutenzione e pulizia degli alvei la manutenzione di tutte le opere di cui al presente articolo;
- m. la messa a dimora di piante in attuazione della legge 29 gennaio 1992, n. 113 - un albero per ogni neonato -, così come adeguata dalla legge regionale 28 dicembre 1992 n. 14;
- n. la gestione, valorizzazione ed ampliamento delle foreste demaniali e del demanio ad esse collegate di proprietà della Regione Campania;
- o. l' elaborazione ed approvazione di piani di assestamento dei boschi dei Comuni e di altri Enti;
- p. la conservazione ed utilizzazione dei suoli demaniali armentizi;
- q. la costituzione di bacini energetici con risorse rinnovabili
- r. progetti e campagne di educazione, formazione e divulgazione per sostenere la conoscenza del bosco, delle sue funzioni e del suo valore sociale
- s. promozione e sviluppo della multifunzionalità delle aree boscate
- t. valutazione e attivazione del riconoscimento dei crediti di carbonio delle foreste demaniali
- u. servizi finalizzati alla difesa ed alla valorizzazione dell' ambiente e del paesaggio;
- v. produzione di materiale di propagazione forestale certificato

ARTICOLO 10

Pianificazione forestale

1. La pianificazione forestale è articolata a livello regionale e comprensoriale
2. La pianificazione regionale definisce, nell'ambito del territorio forestale campano, macroaree omogenee rispetto agli aspetti ambientali, economici e sociali che le caratterizzano
3. La pianificazione comprensoriale è svolta dagli enti delegati di cui all'articolo 5 della presente legge e definisce localmente gli obiettivi e le strategie d'intervento in attuazione dei parametri individuati nella pianificazione regionale

ARTICOLO 11

Piano Forestale Generale

1. Il Piano Forestale Generale, di durata pluriennale, sviluppa tutte le indicazioni necessarie all'affermarsi di una politica forestale regionale in linea con le finalità della presente legge.

2. La definizione delle aree omogenee nei territori forestali è svolta di concerto dai settori regionali competenti, le autorità di bacino regionali e nazionali competenti sul territorio campano e gli enti parco
3. Il Piano Forestale Generale per area omogenea:
 - a. stabilisce gli obiettivi strategici e i criteri generali per l'esercizio della delega
 - b. individua, gli indirizzi per gli interventi forestali e le relative tipologie
 - c. specifica i contenuti della pianificazione comprensoriale individuando la tipologia delle opere e dei lavori da eseguire in coerenza con le prescrizioni dei Piani di Assetto Idrogeologico delle Autorità di Bacino di competenza
 - d. le priorità d'intervento per territori omogenei da realizzare in coerenza con i piani di assetto idrogeologico di cui al precedente comma c,
 - e. individua le misure di incentivazione della selvicoltura e della multifunzionalità forestale
 - f. provvede alla previsione della spesa e ai criteri di ripartizione ed assegnazione dei finanziamenti agli enti competenti
 - g. definisce le modalità di rendicontazione delle spese sostenute nell'ambito dei piani comprensoriali per il monitoraggio fisico e finanziario
 - h. definisce gli indicatori di realizzazione, risultato e impatto dei piani comprensoriali
 - i. definisce indirizzi per le attività di educazione, valorizzazione, informazione e comunicazione in materia forestale
 - j. indicatori di realizzazione, risultato e impatto per la valutazione intermedia e finale del piano
4. La Giunta regionale, acquisito il parere della competente Commissione Consiliare, approva il Piano Forestale Regionale
5. Il Piano Forestale Regionale può essere sottoposto a modifiche o integrazioni prima della sua scadenza con le modalità di cui al precedente comma 4 in attuazione delle normative nazionali e comunitarie che dovessero intervenire durante la sua vigenza e in relazione alla valutazione intermedia dei risultati conseguiti

CAPO III

PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE COMPENSORIALE

ARTICOLO 12

Piano comprensoriale

1. Entro il 30 settembre dell'anno precedente gli Enti di cui all'articolo 5 della presente legge predispongono specifici Piani comprensoriali triennali ed annuali, attuativi del Piano Forestale Generale e con esso coerenti per i territori ricadenti nella propria competenza;
2. I Piani comprensoriali, approvati con delibera di giunta dell'Ente delegato, contengono il programma triennale e l'elenco annuale degli interventi da realizzare in cui sono individuati separatamente i lavori, i servizi e le forniture che si intendono realizzare in amministrazione diretta o acquisire attraverso contratti di appalto o di concessione;
3. I piani comprensoriali sono istruiti da una apposita commissione istituita presso il competente settore della Giunta Regionale integrata dai rappresentanti delle autorità di Bacino e da due rappresentanti dell'Uffici regionali dell'ecologia e ambiente e da due rappresentanti degli Uffici regionali del Genio civile entro sessanta giorni dalla ricezione degli stessi;
4. I piani comprensoriali acquisiranno nella loro stesura finale le prescrizioni emerse in sede istruttoria per la loro definitiva approvazione con delibera di consiglio dell'Ente delegato
5. l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo è di competenza degli Enti Delegati di cui all'articolo 5 della presente legge

6. La Giunta Regionale corrisponde agli Enti di cui al presente articolo le spese occorrenti per l'esercizio della delega. Tali spese sono commisurate al 5% dello stanziamento annuale assegnato a ciascun Ente in attuazione della presente legge.
7. Le risorse di cui al comma 6 possono essere utilizzate per la costituzione di apposite strutture tecniche, con l'impiego di adeguate professionalità, per gli adempimenti connessi alla progettazione e direzione dei lavori di cui alla presente legge.
8. Le strutture di cui al comma 7 devono prevedere le seguenti professionalità :
 - a) un dottore agronomo o forestale;
 - b) un ingegnere;
 - c) un geologo;
 - d) un perito in agraria o geometra o agrotecnico;
 - e) personale amministrativo contabile ed esecutivo che non deve superare il 40% del personale tecnico di cui alle precedenti lettere

ARTICOLO 13

Programmazione degli interventi nei piani comprensoriali

1. Alla realizzazione degli interventi di cui al precedente articolo n. 12 si provvede con l'osservanza delle procedure di cui alla presente legge tenuto conto delle prescrizioni dei piani di assestamento idrogeologico delle Autorità di Bacino di cui all'articolo 17 della l. 183/1989 e del piano faunistico regionale delle esigenze di tutela della fauna selvatica e dei suoi habitat e alle prescrizioni degli enti parco e per la tutela delle aree rientranti nella rete natura 2000;
2. Il piano comprensoriale deve rispondere ai principi di integrazione e concentrazione delle risorse finanziarie rispondendo alle priorità territoriali individuate dal Piano Forestale Generale
3. Il programma triennale d'intervento, per la materia oggetto della presente legge, dovrà recepire gli indirizzi programmatici del Piano Forestale Generale:
 - a. per le opere di rimboschimento ai fini protettivi, la scelta delle aree di intervento va orientata al raggiungimento del fine pubblico di difesa idrogeologica e conservazione del suolo. Pertanto, le zone da preferirsi vanno individuate in organici comprensori che permettano la realizzazione di complessi boscati di idonea estensione, senza tralasciare, peraltro, la valutazione della attuale o potenziale destinazione tecnica ed economica del territorio e nel rispetto delle condizioni socio - economiche delle popolazioni locali. Nella scelta dei nuovi perimetri d'intervento non dovrà comunque essere tralasciata la necessità di portare a compimento la forestazione negli ambiti già in precedenza interessati;
 - b. per le opere di sistemazione idraulico - forestale, gli interventi vanno inquadrati nell'ambito di un piano globale di sistemazione di bacino tenendo presente sia la natura delle singole opere, sia la preminenza da assegnare ad esse, sia il necessario collegamento con lavori consimili realizzati o in fase di studio. Va, comunque, tenuta presente l'esigenza di completamento degli interventi già intrapresi, previa valutazione dei risultati conseguiti e delle necessità complementari;
 - c. per le altre opere di bonifica montana, tra le quali rivestono carattere preminente quelle miranti alla ricerca, captazione e conservazione delle acque, dovrà essere data priorità a quelle iniziative che possono influenzare favorevolmente la tutela della risorsa
 - d. Per le opere varie di servizio forestale si dovrà innanzi tutto accertarne la finalità pubblica connessa con la valorizzazione di complessi boscati esistenti e la funzione di difesa dei medesimi dagli incendi e con la riduzione dei costi degli interventi sistematori nell'ambito del Comprensorio.
 - e. Per le opere varie di bonifica montana, l'intervento pubblico sarà finalizzato al miglioramento delle condizioni socio - economiche delle popolazioni locali nel quadro di una valorizzazione integrale delle risorse agro - silvo - pastorali del territorio interessato;
 - f. per gli interventi finalizzati alla conservazione, miglioramento ed ampliamento del verde pubblico i Comuni possono formulare richieste di intervento agli Enti delegati per la realizzazione di specifiche iniziative.
 - g. per la lotta attiva agli incendi boschivi il personale impiegato, la localizzazione delle squadre, la strumentazione in dotazione delle stesse, l'elenco dei mezzi Atb con l'indicazione delle caratteristiche e loro localizzazione

- h. prevenire e attenuare i danni provocati al patrimonio boschivo dai fenomeni fitopatologici e attacchi parassitari privilegiando le tecniche di lotta integrata.
- i. interventi di valorizzazione turistico ricreativa dei contesti forestali regionale
- j. interventi di valorizzazione delle produzioni forestali legnose e non legnose comprese azioni di riconversione produttiva
4. Al termine dell'istruttoria per il riparto delle risorse finanziarie disponibili verrà definita una graduatoria di merito che terrà conto del rapporto superficie forestale/superficie territoriale, le condizioni di dissesto idrogeologico dei territori, l'integrazione degli interventi a monte e a valle del bacino idrogeologico
5. Gli interventi di cui al comma 2 dovranno essere programmati e realizzati secondo le disposizioni di cui al D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163 e il relativo regolamento di attuazione di cui DPR 5 ottobre 2010 n. 207;
6. Per gli interventi di forestazione e bonifica montana valgono le norme di cui all'articolo 67 della l.r. del 27 febbraio 2007 n. 3

ARTICOLO 14

Concessioni

1. Con deliberazione dell'ente competente proprietario o possessore possono essere accordate concessioni temporanee agli enti delegati sui beni del patrimonio agricolo-forestale compatibilmente con il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2 della presente legge ed in base alle previsioni dei piani comprensoriali di cui all'articolo 12.
2. L'atto di concessione specifica le condizioni necessarie per la conservazione del patrimonio agricolo-forestale e prevede, fra l'altro, l'uso per il quale il bene viene dato in concessione, la durata della stessa, l'ammontare del canone che deve essere corrisposto dal concessionario, sul quale gravano gli oneri di carattere tributario.

ARTICOLO 15

Gestione associata

1. La Regione favorisce la costituzione di gestioni associate tra comuni in materia di forestazione e bonifica montana nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 30 e 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 dell'articolo 14. commi da 26 a 31 del decreto legge 31 maggio 2010 n 78 convertito in legge con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n 122 e articolo16 del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138 convertito in legge con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011 n. 148;
2. La Regione, nell'assicurare il coordinamento della finanza pubblica e il contenimento delle spese per l'esercizio delle funzioni delegate, dispone che gli interventi compresi nei piani comprensoriali svolti in forma associata dai comuni non possono essere realizzati dagli altri enti delegati di cui all'articolo 5 della presente legge
3. La dimensione territoriale ottimale per la costituzione di gestioni associate tra comuni in materia di forestazione e bonifica montana è quella di cui all'articolo 3 della legge regionale del 30 settembre 2008 n. 12;
4. A seguito della costituzione di organismi di gestione associata dei comuni, in materia di forestazione e bonifica montana, è soppressa, con la contestuale nomina dei commissari liquidatori con decreto a firma del Presidente della Giunta Regionale, la corrispondente Comunità Montana, secondo gli ambiti territoriali di cui alla l.r. del 30 settembre 2008 n. 12
5. Entro 180 giorni dalla data di nomina i commissari liquidatori provvedono ad una ricognizione di tutti i rapporti attivi e passivi, compresi quelli patrimoniali, economici e finanziari, e relativi al personale imputabili alla Comunità Montana di pertinenza ed alla predisposizione di una relazione di fine attività da allegare all'atto di ricognizione e da trasmettere congiuntamente agli uffici competenti della regione Campania. In caso di mancata trasmissione dell'atto di ricognizione e dell'allegata

relazione di fine attività entro il termine fissato, il Presidente della Giunta regionale, previa diffida a provvedere nei 15 giorni successivi, nomina un commissario che provvede in via sostitutiva. Fino all'adozione del decreto di estinzione delle Comunità Montane da parte del Presidente della Giunta regionale di cui al comma successivo, i commissari liquidatori assicurano il regolare svolgimento delle attività correnti residuali, comprese quelle inerenti l'esercizio di deleghe regionali o funzioni relative all'attuazione di politiche regionali.

6. A seguito della trasmissione dell'atto di ricognizione e dell'allegata relazione di fine attività di cui al comma precedente, il Presidente della Giunta regionale adotta il decreto di estinzione delle Comunità Montane. Il citato decreto, tenuto conto anche delle richieste formulate dai Comuni in forma associata, detta per ciascuna Comunità Montana soppressa le disposizioni relative alla successione in tutti i rapporti attivi e passivi, compresi quelli patrimoniali, economici e finanziari e del personale nonché nell'esercizio delle funzioni esercitate dalle Comunità Montane al momento dell'estinzione. Al fine di garantire al personale in servizio alla data di approvazione della presente legge presso le sopresse Comunità Montane il mantenimento dello status economico e giuridico già acquisito, il decreto presidenziale assicura alle Amministrazioni assegnatarie di personale il trasferimento di risorse finanziarie adeguate per far fronte ai nuovi costi prevedendo anche forme incentivanti e premiali per l'impiego di detto personale anche nell'ambito della gestione associata di funzioni e servizi di cui all'articolo 21 comma 3 della legge 5 maggio 2009 n. 42. Il decreto provvede, inoltre, a dettare disposizioni per l'assegnazione delle risorse regionali e statali già spettanti ai Comuni montani. Il decreto di estinzione delle Comunità Montane costituisce titolo per le trascrizioni, le volture catastali ed ogni altro adempimento derivante dalle successioni.
7. Gli effetti giuridici della soppressione decorrono dalla data di adozione del decreto presidenziale di soppressione della Comunità Montana

CAPO IV

PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE DEL DEMANIO REGIONALE

ARTICOLO 16

Beni del patrimonio agricolo-forestale

1. Il patrimonio agricolo-forestale della Regione è formato:
 - a) dai beni agricolo-forestali trasferiti dallo Stato;
 - b) dagli altri beni agricolo-forestali appartenenti alla Regione, da essa all'uopo acquistati, espropriati o ad essa comunque pervenuti.
2. Per beni agricolo-forestali si intendono i terreni con colture agricolo-forestali in atto o utilmente suscettibili di tali colture ai fini di cui all'articolo 2 della presente legge, nonché gli altri terreni, i fabbricati o gli impianti la cui utilizzazione sia comunque necessaria o proficua al perseguimento di tali fini e le pertinenze, strutture ed attrezzature ad essi inerenti.

ARTICOLO 17

Demanio Forestale Regionale

1. Il patrimonio agro - silvo - pastorale della Regione Campania compreso nell'inventario dei beni regionali di cui all'art. 3 della legge regionale 3 novembre 1993 n. 38, è costituito:
 - a) dalle foreste, dai terreni, dai fabbricati e dagli impianti, già di proprietà dello Stato;
 - b) dai vivai forestali già di proprietà dello Stato;

c) dai terreni e beni rustici acquistati o che in qualsiasi modo pervengono in proprietà alla Regione per essere destinati alla formazione di boschi, prati, pascoli, vivai, aziende modello e riserve naturali o faunistiche.

2. I beni che fanno parte del patrimonio forestale regionale sono coltivati e utilizzati secondo i piani di gestione riferiti ad un periodo minimo di 10 anni con le seguenti finalità

- a) potenziamento delle funzioni protettive, ricreative e culturali delle foreste demaniali regionali;
- b) incremento delle funzioni produttive, con promozione di attività di ricerca e di sperimentazione nel campo delle foreste e del relativo ambiente, nonché della tecnologia del legno attraverso la realizzazione di impianti, anche a titolo sperimentale e dimostrativo;
- c) tutela della biodiversità, protezione e potenziamento del patrimonio floricolo e faunistico.
- d) difesa del bosco dagli incendi, dai parassiti e da altre cause avverse;
- e) difesa delle dune e delle pinete litoranee;

3. Gli uffici regionali competenti sono tenuti entro il 30 settembre di ogni anno per l'anno successivo:

a) redigere, per ciascun complesso demaniale di proprietà della Regione Campania, il Piano di Gestione triennale:

b) formulare un programma annuale di interventi, distinto per ciascun complesso Demaniale;

c) redigere le perizie esecutive e provvedere alla esecuzione dei lavori per tutti gli interventi e le operazioni tecniche da eseguire nell'ambito del Demanio Regionale nonché predisporre ogni altro atto amministrativo relativo alla gestione di complessi demaniali;

d) creare, compatibilmente con la esigenza di conservazione delle risorse naturali, aziende faunistiche per la produzione di specie animali selvatiche di ripopolamento;

e) organizzare annualmente ed a turno, la "giornata regionale della Montagna" da effettuarsi entro la prima quindicina del mese di giugno con la collaborazione degli Enti Delegati di cui alla presente legge;

f) progettare ed eseguire gli interventi culturali e di manutenzione dei vivai e degli allevamenti faunistici.

g) realizzare interventi per la valorizzazione turistica delle aree demaniali e per la tutela della fauna selvatica

h) fornire servizi ad Enti pubblici ed Enti locali per la cura del verde pubblico a seguito della sottoscrizione di specifiche convenzioni

i) provvedere alla realizzazione di laboratori biologici per la protezione delle aree boscate e non boscate, come elencate nell'articolo 3 della presente legge per la lotta alle avversità entomologiche con l'uso di antagonisti naturali

4. l'istruttoria dei piani di gestione è effettuata dalla commissione di cui al comma 3 dell'articolo 12 della presente legge

ARTICOLO 18

Vivai regionali

1. La produzione vivaistica dei vivai regionali è finalizzata alla cessione a qualsiasi titolo e alla commercializzazione di materiale di moltiplicazione o di propagazione forestale destinato al rimboschimento, all'imboschimento, all'arboricoltura da legno, alla rinaturalizzazione, alla sistemazione del territorio e del verde pubblico e per la realizzazione di interventi cofinanziati dall'Unione Europea;

2. Per la razionalizzazione della spesa pubblica devono essere garantiti adeguati livelli di efficienza produttiva e operativa dei vivai forestali

2. Le attività vivaistiche sono comprese nel programma di cui al comma 3 del precedente articolo 11

3. Il materiale di propagazione per le produzioni vivaistiche destinate al rimboschimento, all'imboschimento, all'arboricoltura da legno, alla rinaturalizzazione e alla sistemazione del territorio devono provenire da boschi da seme certificati

4. Per ogni vivaio regionale e per ogni complesso boscato di proprietà regionale dovrà essere garantita la custodia e la vigilanza.

5. presso l'azienda Improsta è istituito il centro di certificazione del materiale di propagazione forestale

ARTICOLO 19

Inalienabilità

1. I beni immobili che fanno parte del patrimonio agricolo-forestale della Regione sono inalienabili e sono coltivati e utilizzati secondo i piani di gestione di cui all'articolo 17.
2. I beni immobili del patrimonio agricolo-forestale e quelli mobili ad esso connessi possono, tuttavia, essere alienati nei casi e con le procedure previsti dalla normativa regionale vigente in materia.
3. I contratti di permuta sono anch'essi disciplinati dalla normativa regionale vigente in materia.

ARTICOLO 18

Acquisti ed espropri

1. Per le finalità di assetto e riequilibrio idrogeologico dei territori la Regione può acquistare beni immobili;
2. In caso di impossibilità di accordo per provvedere all'acquisto in via contrattuale, la Regione può espropriare i beni suddetti ai sensi della normativa vigente.

ARTICOLO 19

Affidamento di beni

1. Beni agricolo-forestali di proprietà dello Stato, di enti pubblici diversi dalla Regione o di privati possono essere affidati alla Regione per essere gestiti insieme con quelli del patrimonio indisponibile in vista del perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2 della presente legge.
2. L'affidamento ha luogo con convenzione stipulata fra la Regione e il proprietario del bene.
3. Possono altresì essere stipulate convenzioni con regioni limitrofe per la gestione delle aree agricolo-forestali di proprietà regionale attraversate dai confini della Regione.
4. La Regione approva l'affidamento dei beni, previa istruttoria da parte degli uffici competenti, a seguito di specifiche istanze in merito.

CAPO V

PROCEDURE D'APPROVAZIONE

ARTICOLO 20

Comitato per la pianificazione finanziaria e la programmazione degli interventi

1. È istituito il comitato per la programmazione ed il controllo di gestione in materia forestale.
2. Esso è costituito da:
 - a) assessore all'agricoltura e foreste;
 - b) assessore all'ecologia ed ambiente;
 - c) assessore al lavoro e formazione professionale;
 - d) assessore al bilancio;
 - e) assessore ai lavori pubblici
- e) presidente commissione consiliare permanente competente in materia di agricoltura;
- f) due esperti, anche Consiglieri regionali, nominati dal Presidente della Giunta regionale.
2. Il comitato svolge i seguenti compiti:
 - a) definisce le modalità di reperimento delle risorse a valere sul bilancio regionale ed ulteriori risorse da fonti nazionali ed europee;
 - b) approva il documento esecutivo della programmazione forestale a seguito dell'istruttoria eseguita sui piani comprensoriali di cui all'articolo 13 e i piani di gestione di cui all'articolo 17 comma 3
3. A seguito dell'approvazione del comitato il documento esecutivo di programmazione è approvato con delibera di Giunta regionale

ARTICOLO 23

Pubblica utilità

1. L'approvazione con Delibera di Giunta Regionale dei piani comprensoriali e dei piani di gestione del demanio regionale comprendenti del progetto gli interventi da realizzare equivale, a tutti gli effetti di legge, a dichiarazione di pubblica utilità e fa luogo anche alle autorizzazioni di cui al titolo VI della presente legge;
2. E' obbligatoria la manutenzione dei boschi, siano essi cedui o alto fusto, sia pubblici che privati. Le azioni in danno, qualora i requisiti per la corretta manutenzione non fossero rispettati prevedono il recupero coattivo da parte del Comune del materiale legnoso con la vendita dello stesso i cui proventi andranno ai comuni e alla regione secondo l'articolo 56 della presente legge
3. Qualora gli interventi, per adeguate motivazioni connesse al Piano di assestamento Idrogeologico delle Autorità di Bacino, riguardino anche terreni di privati il proprietario o possessore sottoscrive un verbale di accordo per la loro cessione temporanea a favore dell'ente competente all'attuazione degli interventi stessi. Il verbale identifica i terreni e lo stato in cui inizialmente si trovano e fissa le condizioni della cessione non onerosa per l'amministrazione regionale date le finalità di pubblica incolumità connesse agli interventi;
3. Qualora non sia possibile raggiungere l'accordo di cui al comma 2, l'ente competente trasmette al proprietario o possessore dei terreni un verbale di occupazione temporanea almeno sessanta giorni prima dell'inizio dei lavori. Il verbale identifica i terreni, lo stato in cui inizialmente si trovano e la durata presunta dell'occupazione.
4. La cessione o l'occupazione temporanea cessano con la riconsegna al proprietario o possessore dei terreni interessati.
5. L'ente competente redige apposito verbale e lo trasmette al proprietario o possessore almeno sessanta giorni prima della riconsegna. Il verbale identifica i terreni e le opere realizzate e, nel caso di rimboschimenti o di boschi migliorati, ricostituiti, convertiti o interessati da sostituzioni di specie, è accompagnato da un piano di coltura, qualora l'ente competente ritenga necessario prescrivere specifiche modalità e criteri per la coltivazione e l'utilizzazione.
7. In caso di mancata individuazione del proprietario o del possessore, l'occupazione temporanea e la riconsegna s'intende effettuata mediante affissione, per trenta giorni, all'Albo pretorio del comune in cui ricadono i terreni, della copia del verbale trasmessa, a tal fine, dall'ente competente.
8. Il piano di coltura di cui al comma 5 può, per esigenze motivate, prevedere interventi in deroga alle disposizioni del regolamento forestale secondo quanto indicato dal regolamento stesso.

TITOLO II

ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PUBBLICI

CAPO I

MODALITA' DI AFFIDAMENTO

ARTICOLO 24

Amministrazione diretta

1. Gli interventi previsti dagli articoli 13 e 17 della presente legge, realizzati in economia nella forma della amministrazione diretta, sono eseguiti mediante l'impiego del personale idraulico-forestale legittimamente in attività presso gli enti delegati e gli uffici regionali, ove è incardinata la competenza forestale, nel rispetto dei contratti nazionale ed integrativo regionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-aquaria.
2. L'assunzione di libero rapporto per il personale con contratto di lavoro privatistico idraulico forestale, a decorrere dal 1° gennaio 2006, è assintomatica per il personale dipendente dagli enti delegati su apposita parte di capo del proprio bilancio, mentre per il personale con uguale contratto di lavoro dipendente dai

settori forestali periferici dell' area generale di coordinamento -Sviluppo attività settore primario- è accantonata e corrisposta agli aventi diritto secondo le procedure già in essere.

ARTICOLO 25

Garanzie occupazionali

1. Nel rispetto dell'articolo 9, comma 1 del decreto-legge 78/2010, convertito dalla legge 122/2010, il trattamento economico complessivo dei singoli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale, parte impiegati e parte operai, ivi compreso il trattamento accessorio, non può superare, in ogni caso, il trattamento in essere alla data del 31 dicembre 2010.
2. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge dovrà essere approvato il regolamento che definisce i criteri per l'attuazione dell' articolo 54 della presente legge. Fino all'entrata in vigore di detto regolamento:
 - a. non è possibile ricorrere al turnover degli operai idraulico - forestali
 - b. l'assunzione del personale con contratto di lavoro a tempo determinato è finalizzato alla realizzazione dei progetti a valere sulla programmazione unitaria e alle attività di antincendio boschivo sia lotta attiva che prevenzione;
 - c. la programmazione finanziaria è adottata assumendo quale rapporto ottimale medio fra giornate lavorative effettuate complessivamente dalla forza lavoro e la superficie territoriale in ettari pari ad 1 per le Comunità Montane e 0.5 per le Province.
 - d. la programmazione finanziaria degli enti delegati in cui il rapporto fra giornate lavorative effettuate complessivamente dalla forza lavoro e la superficie territoriale è inferiore o uguale ai valori ottimali indicati al comma precedente , è adottata assumendo quale rapporto tra giornate lavorative effettuate complessivamente dalla forza lavoro e la superficie territoriale in ettari, quello esistente alla data del 31 dicembre 2010.
3. Tali rapporti ottimali medi devono essere mantenuti anche nel caso dello svolgimento delle funzioni secondo modelli di gestione associata di cui all'articolo 15 della presente legge
4. E' rinviata alla contrattazione decentrata l' organizzazione del lavoro e la distribuzione delle giornate lavorative tra forza lavoro, fermo restando l' obbligo di osservare le finalità produttive ed i tempi tecnici di realizzazione dei lavori;

ARTICOLO 26

Contratti nelle zone montane

1. In applicazione degli articoli 14 e 15 del d.lgs del 18 maggio 2001 n. 228 è possibile affidare a mezzo di cottimo fiduciario gli interventi di manutenzione forestale, bonifica idraulica ed agraria e sistemazione montana, che non sono configurabili come opere edilizie in senso stretto, ad imprenditori agricoli entro il limite massimo di euro ventiseimila, nel caso di imprenditori singoli, e di euro centocinquantacinquemila, nel caso di imprenditori associati, a cooperative di produzione agricola e di lavoro agricolo-forestale, che hanno sede ed esercitano prevalentemente la loro attività nei comuni montani e che, per statuto, esercitano attività di sistemazione e manutenzione agraria, forestale ed, in genere, del territorio e degli ambienti rurali.
2. Per l'attuazione degli interventi, i coltivatori di cui al comma 1 devono, in via esclusiva, impiegare il lavoro proprio e dei familiari ed utilizzare macchine ed attrezzature di loro proprietà o in loro possesso.
3. E' istituito presso la regione Campania l'elenco dei coltivatori e delle cooperative che, in possesso dei requisiti previsti dal presente articolo, richiedono l'affidamento dei lavori
4. La Giunta regionale, con propria deliberazione aggiorna gli importi limite di cui al presente articolo.
5. Nella individuazione dei concorrenti è privilegiata la vicinanza dell'azienda agricola alla zona d'intervento
6. Ad uno stesso contraente imprenditore singolo non possono essere affidati in uno stesso anno interventi d'importo complessivo superiore a euro ventiseimila milioni, esclusi gli oneri fiscali. Ad una stessa associa-

zione di imprenditori non possono essere affidati da uno stesso ente, nel medesimo anno, interventi d'importo complessivo superiore euro centocinquantacinquemila, esclusi gli oneri fiscali.

ARTICOLO 27

Consorzi forestali

1. Possono essere costituiti consorzi forestali su base volontaria fra i proprietari pubblici e proprietari privati di beni silvo-pastorali ed altri soggetti della filiera bosco-legno, al fine di migliorare le condizioni di conferimento del prodotto legno regionale ad operatori economici presenti sul territorio
2. I consorzi hanno personalità giuridica e gestiscono direttamente i terreni loro conferiti, secondo il piano dei lavori approvato dal consorzio nell'ambito del piano di assestamento forestale, ovvero in coerenza con gli indirizzi della pianificazione forestale.
3. La Regione sostiene, per un periodo massimo di cinque anni e in misura decrescente, la formazione di consorzi forestali contribuendo alla copertura delle spese di avviamento dei consorzi forestali stessi.
4. Il finanziamento delle spese di avviamento è riservato ai consorzi che dimostrano una soddisfacente e sostenibile condizione amministrativa e finanziaria secondo le disposizioni del relativo regolamento .

TITOLO III

FORESTE DI PROPRIETA' PUBBLICA E COLLETTIVA

CAPO I

Piani di assestamento forestale e Usi civici

ARTICOLO 28

Patrimoni silvo - pastorali dei Comuni e di altri Enti Pubblici

1. I beni silvo - pastorali di proprietà dei Comuni e degli Enti Pubblici debbono essere utilizzati in conformità di appositi Piani di Assestamento;
2. Con i Piani di Assestamento sono disciplinate le utilizzazioni boschive e l'uso dei pascoli determinando, per questi ultimi, il carico massimo nonché il periodo e le modalità di utilizzazione. Inoltre i Piani di Assestamento individuano gli interventi di rimboschimento, di ricostituzione boschiva, di sistemazione idraulico - forestale, di miglioramento dei pascoli nonché quelli finalizzati all'uso delle risorse silvo - pastorali ai fini ricreativi e di protezione dell'ambiente naturale. I singoli Piani di Assestamento devono contenere precise indicazioni circa le modalità per il godimento dei diritti di uso civico da parte degli aventi diritto in base alla legge regionale vigente;
3. Per i patrimoni silvo - pastorali dei comuni e degli Enti Pubblici privi di piani di assestamento il prelievo annuale di massa legnosa non può superare il 50% di quello medio - annuo effettivamente realizzato nell'ultimo decennio da ciascun Ente proprietario. Per i Comuni che nell'ultimo decennio non hanno effettuato alcun taglio si applica la media del decennio precedente.
4. I Piani di cui al comma 1, sono a tutti gli effetti atti regolamentari generali di prescrizioni di massima.
5. Gli interventi di manutenzione e cure colturali al demanio comunale sono attuati dagli Enti di cui all'articolo 5 della presente legge ed inseriti nei piani comprensoriali di cui agli articoli 9 e 10 della presente legge.
6. Le modalità di redazione, i contenuti e le procedure per l'approvazione dei Piani di Assestamento Forestale sono disciplinati dalle norme tecniche di cui al regolamento da emanare in attuazione della presente legge

ARTICOLO 29

USI CIVICI

1. Nel Piano di assestamento forestale devono essere individuate le aree sottoposte ad usi civici con annotazione dei beni immobili presenti ai sensi della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane) articolo 3, comma 1, lettera b), numero 3). (18)

ARTICOLO 30

Spese per la redazione dei Piani

1. La spesa per la redazione del primo piano di assestamento e di utilizzazione del patrimonio silvo - pastorale dei Comuni e degli altri enti pubblici è a carico della Regione in misura pari al 90 per cento della spesa ammissibile ed il relativo finanziamento è disposto nei limiti delle disponibilità di bilancio. Il restante 10 per cento è a carico dell'Ente proprietario.

2. Il contributo per la redazione dei piani è erogato:
a) acconto nella misura del 60 per cento dopo l'approvazione del piano preliminare del Piano di Assestamento Forestale;
b) saldo del restante 40 per cento dopo l'approvazione del piano definitivo.

3. Qualora l'Ente proprietario ammesso a contributo per redigere il piano di assestamento e di utilizzazione non vi provveda nel termine fissato dalla Regione viene dichiarato decaduto dal beneficio stesso, salva la concessione di proroga richiesta per giustificati motivi. In assenza di proroga l'Ente proprietario è tenuto alla restituzione delle somme anticipate gravate degli interessi legali.

4. Dagli utili derivanti dai tagli dei boschi deve essere restituita alla Regione Campania una somma pari al 20% del ricavato da accantonare su apposito capitolo di bilancio regionale e da utilizzare per opere di conservazione e miglioramento dei beni silvo - pastorali nonché per l'aggiornamento periodico del piano dei tagli come previsto dal regolamento emanato in attuazione della presente legge

CAPO II

DITTE BOSCHIVE

ARTICOLO 31

Albo regionale delle imprese boschive

1. E' istituito l' Albo Regionale delle Imprese Boschive, abilitate a concorrere alle aste ed alle gare per l' acquisto e la utilizzazione dei lotti boschivi di proprietà della Regione, dei Comuni e di altri Enti e delle imprese che operano nel settore degli interventi pubblici agricolo-forestali.

2. All'Albo possono essere iscritti le imprese singole, i consorzi stabili di imprese ed i consorzi tra società cooperative, che operano nel settore agricolo, forestale ed ambientale in via continuativa o comunque prevalente e che occupano almeno quindici operai a tempo indeterminato, assunti da non meno di due anni con contratto per addetti a lavori agricoli e forestali.

3. L'Albo e' articolato per sezioni provinciali e la tenuta di ciascuna sezione e' affidata alla competente Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA).

4. Le modalita' per la iscrizione all' Albo di cui al comma 1, quelle per la esclusione nonché quelle per la riammissione sono definite con specifico regolamento

TITOLO IV

AZIONI DI TUTELA E SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO NATURALE

CAPO I

TUTELA DEI BOSCHI E DELLE AREE BOSCHATE

ARTICOLO 32

Taglio dei boschi

1. Il taglio dei boschi di cui al precedente articolo 3 deve essere oggetto di specifica autorizzazione così come disciplinato dalle procedure previste dal regolamento dei tagli emanato in attuazione della presente legge.
2. Per i tagli boschivi inferiori a due ettari di superficie cadente al taglio il proprietario o possessore del bene ne da comunicazione all'ente delegato territorialmente competente prima dell'inizio della stagione silvana di riferimento. Decorso il termine di sessanta giorni dalla data di invio della comunicazione il richiedente è autorizzato. E' vietato l'artificioso frazionamento delle superfici cadenti al taglio.”;
3. Ai fini della tutela del bosco nei riguardi del vincolo paesaggistico di cui all'articolo 149 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), è consentito il taglio culturale, previa autorizzazione di cui ai commi 1 e 2, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione, purché conformi alle prescrizioni di cui alla presente legge.”;
3. Nel caso di violazione delle disposizioni della presente legge e del regolamento forestale, dell'autorizzazione o del piano dei tagli o delle disposizioni stabilite a seguito della presentazione della dichiarazione di taglio, l'ente titolare della funzione autorizzatoria può prescrivere i lavori di ripristino, consolidamento o adeguamento che risultano necessari al fine di ricostituire il bosco e di assicurare, con altre opere o lavori, la stabilità dei suoli e la regimazione delle acque.
3. Qualora non vi sia coincidenza tra il trasgressore e il possessore a qualunque titolo del bene oggetto della violazione i lavori sono prescritti anche a carico dei possessori a qualunque titolo in quanto obbligati in solido ai sensi dell'articolo 6 della l. 689/1981.
4. Nel caso di violazioni alle presenti disposizioni è erogata anche una sanzione amministrativa, la cui entità è stabilita nello specifico regolamento sui tagli dei boschi, per la quale vale quanto previsto al comma 3.
5. In caso di mancato pagamento la relativa riscossione è effettuata ai sensi della normativa vigente per l'esazione dei pagamenti

ARTICOLO 33

Opere connesse al taglio dei boschi

1. Sono opere connesse al taglio dei boschi quelle necessarie all'esecuzione dei lavori di taglio e d'esbosco dei prodotti legnosi. Esse comprendono:
 - a) la manutenzione ordinaria e straordinaria e l'adattamento funzionale delle strade e piste forestali, inclusa la realizzazione delle opere necessarie alla regimazione delle acque superficiali;
 - b) la realizzazione di piste temporanee d'esbosco, che non comportino rilevanti movimenti e modificazioni morfologiche del terreno e che siano oggetto di ripristino al termine dei lavori;
 - c) la realizzazione, senza l'ausilio di mezzi meccanici per la movimentazione di terreno, di nuovi sentieri o mulattiere per l'accesso ai boschi di persone o bestiame da soma;
 - d) la realizzazione di condotte o canali temporanei per l'avvallamento ed il trascinamento del legname e di linee d'esbosco con teleferiche, gru a cavo o similari, che non comportino asportazione di ceppaie e che siano oggetto di ripristino al termine dei lavori;
 - e) la realizzazione di imposti e piazzali temporanei per il deposito del legname, che siano oggetto di ripristino al termine dei lavori.

ARTICOLO 34

Opere di sistemazione idraulico – forestali, di difesa del suolo e di bonifica montana

1. Sono posti a totale carico della Regione gli interventi pubblici di sistemazione idraulico - forestale e di difesa del suolo, con priorità, laddove l'intervento lo consenta, ad opere di ingegneria naturalistica volti a conseguire la stabilità dei terreni e la migliore regimazione delle acque, e consistenti in rimboschimenti a scopo protettivo, opere di correzione dei corsi di acqua, opere di rinsaldamento delle pendici anche mediante inerbimenti e la creazione di prati pascoli alberati, opere di sistemazione idraulico - agraria delle pendici stesse, opere per la difesa del suolo litoraneo, il consolidamento delle dune litoranee e la piantagione di fasce arboree frangivento;
2. Sono opere di bonifica montana:
 - a) opere per la provvista di acqua per scopi plurimi;
 - b) viabilità di bonifica e di servizio;
 - c) miglioramento dei pascoli montani di uso collettivo, ivi compresa la costruzione di stazzi, di abbeveratoi e di ricoveri per il personale.
 - d) il ripristino, nei casi di somma urgenza, delle condizioni di agibilità del territorio di propria competenza in dipendenza di particolari eventi meteorici od altre calamità naturali;
 - e) attività collegate alla manutenzione ed utilizzazione delle opere realizzate e le attrezzature acquisite
 - f) recupero di aree forestali e pascolive e relativi insediamenti esistenti quali testimonianze storiche e culturali della Regione Campania
3. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 2, lettera d) gli enti possono riservare, nell'ambito della programmazione degli interventi, risorse fino al tre per cento dello stanziamento assegnato dalla Regione nell'esercizio finanziario precedente.
4. Al fine di garantire la tempestività e l'efficacia degli interventi di cui al comma 2, lettera d), gli interventi sono attuati con le modalità previste dall' articolo 17 e dall'articolo 67 della legge regionale 27 febbraio 2007 , n. 3
5. Tutti gli interventi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo tranne quelli di cui alla lettera d) del presente articolo devono essere conformi alle prescrizioni di cui ai Piani di Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino
6. Le procedure autorizzatorie sono disciplinate da specifico regolamento emanato in attuazione della presente legge

CAPO II

PASCOLI

ARTICOLO 35

Esercizio del pascolo nei boschi e nei pascoli montani sottoposti al vincolo

1. Il pascolo nei boschi e nei pascoli sottoposti a vincolo idrogeologico deve essere esercitato in conformità delle prescrizioni di massima e di polizia forestale vigenti disciplinate da specifico regolamento emanato in attuazione della presente legge.
2. Anche nei pascoli montani possono, per fini idrogeologici e culturali, essere imposte limitazioni al pascolamento di carattere permanente o temporaneo.
3. L'esercizio del pascolo nei boschi e pascoli di proprietà dei Comuni ed altri Enti pubblici deve essere disciplinato da apposito Regolamento da redigere a cura dell' Ente proprietario entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ove tale Regolamento non sia contenuto nel Piano di Assestamento di cui all' art. 15. Il Regolamento deve contenere norme che disciplinano le modalità di utilizzazione, il carico di bestiame distinto per specie animale ed il periodo di utilizzazione.

ARTICOLO 36

Demanio armentizio

1. Le funzioni amministrative inerenti il demanio armentizio, trasferite alla Giunta Regionale ai sensi del DPR 24 luglio 1977, n. 616, art. 66, e la gestione dello stesso sono esercitate attraverso l' Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario - Settore Foreste, Caccia e Pesca e Settori Tecnici Amministrativi Provinciali Foreste di Avellino e Benevento.

2. Il demanio armentizio, disciplinato dalla presente legge, è costituito dai Tratturi Pescasseroli - Candela e Lucera - Castel di Sangro e dai Tratturelli Volturara - Castelfranco e Foggia - Camporeale, per le parti ricadenti nell' ambito territoriale regionale, nonché dai Tratturello del Braccio Frascino e dal Riposo di Casalbore.

3. I suoli e qualsiasi altro bene immobile su di esso ricadente e, pertanto, appartenenti al demanio armentizio, ancorchè non necessari all' attività armentizia, sono tutelati ai fini storici, archeologici, ambientali, naturalistici, culturali e turistici e gestiti secondo modalità che non comportino alterazioni definitive dello stato dei luoghi e/ o mutamenti di destinazione degli stessi.

4. Le modalità dell' attività gestionale regionale relative al demanio armentizio verranno disciplinate da specifico regolamento emanato in attuazione della presente legge

TITOLO

PROMOZIONE DELLA SELVICOLTURA

CAPO I

RIMBOSCHIMENTO PROTETTIVO E PRODUTTIVO

ARTICOLO 37

Rimboschimento a scopo protettivo e per gli altri scopi di pubblico interesse

1. Sono posti a totale carico della Regione gli interventi di rimboschimento a scopo protettivo o ad altro scopo di pubblico interesse nonché gli interventi per la difesa dei boschi dagli incendi.

2. Detti interventi riguardano, in particolare, i rimboschimenti di terreni nudi o cespugliati e la ricostituzione boschiva occorrente sia ai fini della difesa idrogeologica sia per la valorizzazione delle bellezze naturali e paesaggistiche.

3. Fanno parte degli interventi di forestazione, oltre alle opere direttamente occorrenti per l' impianto di nuovi boschi e per la ricostituzione di quelli esistenti, tutte le altre opere ad esse strettamente connesse e consistenti nella costruzione e riattamento di strade forestali e di chiudende, nell' attuazione di impianti e misure antincendio ed ogni altra opera ritenuta necessaria per assicurare la riuscita degli interventi medesimi.

4. Nel caso di rimboschimenti a scopo protettivo, e come tali rientranti nel quadro degli interventi di sistemazione idraulico - forestale e di difesa del suolo, di cui all' articolo 23 della presente legge, alla loro attuazione si provvede in stretto coordinamento con tutti gli altri interventi sistematori programmati anche in attuazione della legge regionale 7 febbraio 1994 n. 8, allo scopo di realizzare complessi di opere organici e funzionali.

5. nei casi di accertato abbandono dei terreni agricoli e forestali che possono costituire pericolo per il patrimonio comune vengono comminate le sanzioni di cui al titolo.....della presente legge

ARTICOLO 38

Incentivi per la forestazione a scopo produttivo e per la castanicoltura

1. Per la creazione di complessi boscati finalizzati all'incremento delle produzioni legnose, possono essere concessi incentivi per l'impianto di boschi con specie legnose a rapido accrescimento ed a turno breve a favore di Enti pubblici e privati proprietari di terreni ritirati dalla coltivazione agricola la cui utilizzabilità, a fini produttivi, sia riconosciuta da apposita attestazione rilasciata da tecnico abilitato.
2. Sono, altresì, concessi incentivi a favore di Enti pubblici e privati per l'impianto dei castagneti da frutto, su terreni ritirati dalla coltivazione agricola e la cui utilizzabilità deve essere attestata da tecnico abilitato, e per la ricostituzione di quelli esistenti. L'incentivo è concesso ai proprietari dei terreni da imboschire e/ o dei castagneti da migliorare.
3. Sono concessi incentivi connessi alla stipula per la copertura assicurativa dei castagneti da avversità meteoriche e fitosanitarie
4. Nei castagneti da frutto è consentito, a fini colturali:
 - a) il taglio e l'estirpazione degli arbusti;
 - b) la capitozzatura e la sostituzione delle piante morte o non più produttive.
5. Il taglio dei castagni da frutto non finalizzato alla sostituzione delle piante morte o non più produttive è soggetto ad autorizzazione secondo le procedure del regolamento di cui all'articolo 22 della presente legge.

ARTICOLO 39

Manutenzione dei rimboschimenti e delle colture accelerate da legno

1. I proprietari interessati, dopo l'accertamento finale di regolare esecuzione delle opere di cui all'art. 28, debbono provvedere alla loro manutenzione secondo apposito piano di coltura e conservazione, approvato contestualmente al certificato di regolare esecuzione dei lavori, nel quale saranno indicati il turno, le forme di governo e di trattamento e le pratiche colturali da attuare per garantire l'efficienza delle piantagioni.
2. Il piano, predisposto dal proprietario o dal possessore del bosco è approvato dagli Enti di cui all'articolo 5 della presente legge entro novanta giorni dalla sua presentazione ed ha validità per un arco di tempo non superiore a dieci anni.
3. Il proprietario od il possessore del bosco può proporre, agli enti che l'hanno approvato, modifiche al piano di coltura. L'ente che riceve la proposta si esprime entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta di modifica o aggiornamento.
4. Per esigenze motivate connesse alle opere di cui al comma 2 dell'articolo 24 della presente legge, sono previsti interventi in deroga al piano di coltura
5. Nei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico è, in ogni caso, vietata la trasformazione dei terreni, comunque rimboschiti, in altre qualità di coltura, fatte salve le disposizioni legislative in materia.

ARTICOLO 40

Misure di incentivazione

1. La Regione Campania incentiva interventi che rispondono alle seguenti finalità:
 - a. ricostituzione di boschi degradati o danneggiati;
 - b. opere di prevenzione degli incendi boschivi;
 - c. difesa fitosanitaria;
 - d. conversioni e trasformazioni boschive;
 - e. tutela degli alberi monumentali;
 - f. sistemazioni idraulico-forestali e delle aste fluviali secondarie;
 - g. rinaturalizzazione di aree forestali;
 - h. redazione e attuazione di piani di assestamento/gestione forestale;
 - i. realizzazione e miglioramento della viabilità forestale e di altre opere infrastrutturali connesse alla riduzione dell'impatto sull'ecosistema delle attività in bosco;
 - l. recupero di attività forestali ecosostenibili

- m. recupero di aree agricole abbandonate
- n. rimboschimento a scopo protettivo e per gli altri scopi di pubblico interesse
- o. rimboschimento a scopo produttivo e per la castanicoltura
- p. certificazioni di prodotto e di processo diverse dall'ecocertificazione forestale

2. Possono, altresì essere oggetto di promozione altri interventi volti alla valorizzazione dei prodotti e dei servizi forestali attraverso il miglioramento dei processi di filiera che ne assicurino un'offerta più favorevole sul mercato.

3. Gli atti della programmazione regionale specificano gli interventi da promuovere nell'ambito della tipologia di cui ai commi precedenti e ne indicano le priorità.

ARTICOLO 41

Soggetti beneficiari

1. Gli interventi previsti dall'articolo 30 possono essere attuati dai seguenti soggetti:

- a) proprietari o possessori dei terreni interessati dagli interventi;
- b) coltivatori diretti singoli e associati e cooperative di produzione agricola e di lavoro agricolo-forestale di cui all'articolo 19;
- c) consorzi forestali ed associazioni forestali di cui all'articolo 20;
- d) associazioni di protezione ambientale individuate con decreto del Ministro dell'ambiente e) organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 "Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale" e successive modificazioni, operanti nell'ambito delle finalità di cui alla presente legge;
- f) enti locali, enti pubblici, loro consorzi, agenzie ed enti strumentali;

ARTICOLO 42

Ecocertificazione forestale

1. La certificazione dei sistemi di gestione forestale sostenibile, di seguito indicata come "ecocertificazione forestale", può essere inclusa fra gli interventi di cui all'articolo 24 della presente legge.

2. L'ecocertificazione forestale è rilasciata da un organismo indipendente, accreditato in sede internazionale, comunitaria o nazionale, sulla base di norme e standards riconosciuti in sede internazionale, comunitaria o nazionale ed ha uno specifico riferimento territoriale.

3. Gli Enti parco promuovono i progetti di ecocertificazione forestale, indicandone i prodotti ed i servizi, il territorio ed i soggetti interessati.

5. La Giunta regionale indica le modalità di ecocertificazione forestale, individua gli organismi certificanti ed eventuali altre forme di certificazione incentivate.

ARTICOLO 43

Formazione professionale

1. Al fine di formare e migliorare la professionalità degli addetti all'attuazione degli interventi di cui all'articolo 10, la Regione, tenuto conto delle indicazioni contenute negli atti della programmazione forestale regionale, promuove attività di qualificazione, aggiornamento, specializzazione e perfezionamento professionale.

2. L'attività di promozione di cui al comma 1 riguarda anche il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro; è inoltre finalizzata all'attuazione delle misure di incentivazione della selvicoltura di cui all'articolo 17 ed al sostegno dell'occupazione.

3. La realizzazione degli interventi di formazione è disciplinata dalla legge regionale 31 agosto 1994, n. 70 (Nuova disciplina in materia di formazione professionale) e successive modificazioni(90) e dalla l.r. 37/1993.

ARTICOLO 44

Alberi Monumentali

1. Sono tutelati gli esemplari arborei, ovunque radicati, quando costituiscono patrimonio di particolare interesse naturalistico, ambientale o storico-culturale della Regione.
2. Gli esemplari di cui al comma 1 sono inseriti in apposito elenco regionale.
3. E' vietato abbattere gli esemplari iscritti nell'elenco. Gli uffici regionali competenti possono autorizzare l'abbattimento di tali esemplari per motivi fitosanitari, di incolumità pubblica o per la realizzazione di opere di pubblica utilità.
4. Gli interventi di carattere fitosanitario, di potatura e di sostegno statico relativi agli esemplari iscritti nell'elenco sono preventivamente autorizzati dal Servizio fitosanitario regionale. L'autorizzazione può contenere particolari prescrizioni anche in deroga a quanto stabilito dal regolamento di polizia forestale.
5. Gli esemplari iscritti nell'elenco sono indicati sul posto con apposita segnalazione, da realizzarsi a cura dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste territorialmente competente.

CAPO II

MATERIALE FORESTALE DI PROPAGAZIONE

ARTICOLO 45

Ambito di applicazione

1. La disciplina del presente capo si applica al MFP relativo alle specie destinate ad interventi relativi all'imboschimento e al rimboschimento, nonché all'arboricoltura da legno elencate nel regolamento in materia vigente
3. Qualora una ditta detenga o commercializzi a qualsiasi titolo materiali appartenenti alle specie di cui al comma 1 non destinati agli interventi di cui al comma 1 è fatto obbligo di apporre sui materiali etichette recanti la dicitura "non per fini forestali" o "destinato all'esportazione verso paesi terzi.

ARTICOLO 46

Certificato principale d'identità

1. Il MFP è soggetto a controllo di provenienza o identità clonale.
2. Ai fini del controllo di cui al comma 1, l'Ufficio competente della Giunta Regionale rilascia il certificato principale d'identità che attesta la provenienza del MFP e/o l'appartenenza del MFP vegetativo ai cloni iscritti nel registro nazionale dei cloni forestali.
3. Il regolamento regionale definisce le modalità tecniche per l'applicazione del presente articolo, le eventuali disposizioni transitorie e provvede ad aggiornare l'elenco di cui all'articolo 17 comma 1 della presente legge

Articolo 47

Libro regionale dei boschi da seme

1. Ai fini del controllo del MFP, i boschi, gli arboreti e le piante relativi alle specie di cui all'articolo 17 comma 1 idonei alla produzione del MFP medesimo, sono iscritti nel Libro regionale dei boschi da seme (LRBS).
2. Il regolamento regionale stabilisce i requisiti d'idoneità di boschi, arboreti e piante per la produzione del MFP, privilegiando le specie locali, al fine di favorire la tutela e il ripristino della vegetazione forestale autoctona
3. L'Ufficio competente della Giunta regionale provvede alla compilazione e all'aggiornamento del LRBS. Il LRBS e suoi aggiornamenti sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.

4. La proposta di iscrizione al LRBS è trasmessa alla Giunta regionale e al proprietario o al possessore interessato, unitamente ad un disciplinare di gestione dei boschi da seme per un periodo non inferiore ai cinque anni.
5. Le procedure relative all'iscrizione dei boschi da seme, revocche dell'iscrizione, revisione del disciplinare di gestione dei boschi da seme sono disciplinate dal regolamento regionale.
8. La Regione può acquisire al proprio patrimonio agricolo-forestale i boschi e gli arboreti iscritti nel LRBS.

Articolo 48

Autorizzazione per la produzione e la vendita

1. L'esercizio dell'attività di produzione e vendita a qualsiasi titolo del MFP è soggetto all'autorizzazione della provincia o della comunità montana.
2. I titolari di autorizzazione devono:
 - a) tenere, presso ogni unità produttiva autonoma dell'azienda, il registro di carico e scarico, ove sono annotate cronologicamente e analiticamente l'entrata e l'uscita di MFP;
 - b) comunicare alla provincia o alla comunità montana, entro il 30 settembre di ogni anno, la consistenza del MFP esistente nelle proprie unità produttive alla data del 31 agosto.
3. Limitatamente all'uso di MFP a fini di ricerca e sperimentazione, l'autorizzazione di cui al comma 1 non è richiesta agli istituti universitari, agli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, nonché ai centri nazionali per la conservazione delle biodiversità forestali di cui all'articolo 10 del d.lgs. 227/2001.
5. Il regolamento regionale definisce le modalità tecniche per l'applicazione del presente articolo.

Articolo 49

Requisiti di commercializzazione e modalità di movimentazione ed identificazione durante le fasi di produzione

1. Durante tutte le fasi di produzione, commercializzazione e trasporto il MFP deve essere mantenuto in partite omogenee, separate ed identificate con riferimento agli elementi di cui agli articoli 8 e 9 del d.lgs. 386/2003.
2. Il MFP deve essere commercializzato e trasportato munito di etichette o cartellini secondo quanto indicato all'articolo 8 del d.lgs. 386/2003.
4. Per effettuare rimboschimenti, imboschimenti od impianti di arboricoltura da legno, la messa a dimora di MFP appartenente alla categoria "identificato alla fonte" è consentita esclusivamente nella regione di provenienza, fatta salva una specifica autorizzazione dell'Ufficio della Giunta Regionale competente.

Articolo 50

Importazione

1. Fatta salva l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia fitosanitaria, la commercializzazione del MFP prodotto in altre regioni o nei paesi dell'Unione europea è subordinata alla presentazione del certificato attestante la provenienza e l'identità clonale, salvo quanto previsto al comma 2.
2. Per l'importazione di MFP dai paesi terzi si applica quanto previsto dal d.lgs. 386/2003.

TITOLO V

VINCOLI E AUTORIZZAZIONI

CAPO I

VINCOLO IDROGEOLOGICO E VINCOLO PAESAGGISTICO

ARTICOLO 51

Vicoli sui terreni coperti da boschi

1. Tutti i territori coperti da boschi sono sottoposti a vincolo idrogeologico e, secondo le prescrizioni del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, a vincolo paesaggistico.
2. Le autorizzazioni per le tutte le attività a carattere forestale come disciplinate dalla presente legge e i relativi regolamenti di attuazione comprendono quella paesaggistica di cui all'articolo 146 del d.lgs. 42/2004 del Codice dei beni culturali

ARTICOLO 52

Vincolo idrogeologico in altri terreni

1. Oltre i terreni coperti dai boschi sono sottoposti a vincolo idrogeologico i territori ricompresi nelle zone determinate ai sensi del regio decreto legge del 30 dicembre 1923 n. 3267 "Riordino e riforma della legislazione in materia di boschi e terreni montani"
2. Le Autorità di Bacino propongono, entro 120 giorni dall'emanazione della presente legge, la ripermimetrazione delle zone non boscate sottoposte a vincolo idrogeologico specificando le motivazioni delle variazioni con riferimento ai piani di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989 n. 183
3. La proposta della Provincia, corredata di cartografia catastale e topografica in scala non inferiore a 1:25.000, indica i nuovi limiti delle zone sottoposte a vincolo idrogeologico.
4. La proposta delle Autorità di Bacino è inviata ai Comuni interessati per territorio che ne curano la pubblicazione nell'albo pretorio per sessanta giorni consecutivi, durante i quali chiunque può presentare osservazioni. Entro i successivi quindici giorni, i Comuni trasmettono alla Provincia un parere sulla proposta di variazione unitamente alle osservazioni presentate
5. Entro sessanta giorni dal ricevimento degli atti dei Comuni, ogni Autorità di Bacino adotta la proposta definitiva e la invia alla Giunta regionale. Contestualmente l'Autorità di Bacino provvede a comunicare agli interessati le decisioni sulle osservazioni presentate.
6. La Giunta regionale approva il documento definitivo e l'invia al Consiglio Regionale per l'approvazione di competenza
7. Il Consiglio regionale approva la variazione delle zone vincolate con deliberazione pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. La deliberazione diventa esecutiva il giorno successivo alla sua pubblicazione.

CAPO II

PROCEDURE AUTORIZZATORIE

ARTICOLO 53

Trasformazione e mutamento di destinazione dei boschi

1. Costituisce trasformazione del bosco ogni intervento che comporti l'eliminazione della vegetazione forestale, al fine di utilizzare il terreno su cui la stessa è insediata per destinazioni diverse da quella forestale.
2. La trasformazione del bosco riveste carattere di eccezionalità ed è consentita esclusivamente nei casi e secondo la disciplina previsti dalla presente legge.
3. I cambiamenti di destinazione d'uso dei suoli coperti da bosco, le trasformazioni del bosco e gli imboschimenti sono soggetti alle valutazioni ambientali dovute dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia per l'intervento da realizzare

ARTICOLO 54

Autorizzazione dei boschi e dei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico

1. La trasformazione dei boschi e dei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico è soggetta ad autorizzazione ai sensi dell'articolo 7 del RD 3 dicembre 1923 n. 3267
2. L'autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico comprende l'autorizzazione di cui al d.lgs. 42/2004, ai fini del vincolo paesaggistico:
3. Sono sottoposti ad autorizzazione:
 - i movimenti di terra nonché la soppressione di piante, arbusti e cespugli, finalizzati ad una diversa destinazione o uso dei medesimi
 - la trasformazione dei terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione
 - la trasformazione della destinazione d'uso dei terreni attuata per la realizzazione di edifici, manufatti edilizi, opere infrastrutturali ed altre opere costruttive;
 - la realizzazione di ogni opera e movimento di terreno che possa alterare la stabilità dei terreni e la regimazione delle acque.
 - la realizzazione di ogni opera o movimento di terreno che possa alterare la stabilità dei terreni e la regimazione delle acque non connesse alla coltivazione dei terreni agrari ed alla sistemazione idraulico-agraria e idraulico-forestale degli stessi.
4. L'autorizzazione di cui al precedente comma 1, è rilasciata dagli Enti di cui all'articolo 5 della presente legge previa acquisizione del parere espresso dal competente Settore della Giunta Regionale e dell'Autorità di Bacino competente per territorio
5. Il rilascio di tale autorizzazione è subordinato al versamento, in favore dell'Ente delegato, di una somma di denaro quale deposito cauzionale per la buona esecuzione dei lavori; tale somma, determinata dall'Ente delegato su proposta del competente settore della Giunta regionale sarà commisurata alla entità dei lavori prescritti a garanzia della stabilità dei terreni e della regimazione delle acque.
6. Il titolare del provvedimento di autorizzazione, quando ha ultimato i lavori per i quali gli era stato richiesto il deposito cauzionale, potrà richiedere lo svincolo del medesimo.
7. L'Ente delegato entro sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza, previa acquisizione del nullaosta del competente ufficio della Giunta Regionale dispone lo svincolo della cauzione.

ARTICOLO 55

Deroga al Vincolo Idrogeologico

1. Nei boschi e nei terreni vincolati di cui all' articolo 43, per i movimenti di terra di modeste dimensioni e connessi alla realizzazione:

- interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di opere esistenti, fabbricati rurali e pertinenze agricole connessi ad aziende agricole
- realizzazioni di impianti e reti di servizio che non comportino, se lineari, scavi di dimensioni superiori a 1 metro di altezza e 1.5 metri di profondità, se puntuali, scavi di volume superiore a 3 metri cubi
- recinzioni e altre piccole opere pertinenziali che non alterino la circolazione delle acque e non comportino movimento di terreno superiore a 3 metri cubi

Il titolare dell'azienda deve inoltrare apposita dichiarazione, prima dell'inizio lavori, al Sindaco del Comune in cui ricade l'azienda stessa

2. Entro sessanta giorni dalla ricezione della suddetta dichiarazione il Sindaco deve dettare le eventuali prescrizioni intese ad assicurare la stabilità del terreno e la regimazione delle acque. A tal fine richiede tempestivamente il parere dell' Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario - Settori Tecnico Amministrativi Provinciali Foreste che è tenuta ad esprimersi entro trenta giorni.

3. Trascorso il termine di sessanta giorni senza che sia stato notificato all' interessato alcun provvedimento da parte dell' Amministrazione comunale l'autorizzazione può avvenire tramite il silenzio assenso e i lavori potranno essere senz' altro eseguiti;

Gli interventi di cui al comma 1 del presente articolo devono comunque essere eseguiti nel rispetto delle norme vigenti in merito al taglio dei boschi e delle altre piante forestali, escludendo comunque interventi che comportino lo sradicamento di piante e ceppaie forestali

ARTICOLO 56

Divieti di trasformazione

1. E' vietata, per un periodo di 20 anni dall'impianto, la trasformazione dei terreni rimboschiti con finanziamento o contributo finanziario pubblico, fatti salvi i casi in cui le norme che prevedono il contributo consentano espressamente tale trasformazione e i casi in cui la trasformazione sia necessaria per la realizzazione di opere pubbliche.

2. E' altresì vietata la trasformazione dei boschi distrutti o danneggiati dal fuoco, secondo quanto previsto dall'articolo 55 della presente legge

3. Per la realizzazione di opere di pubblico interesse o per gli interventi espressamente previsti dal Piano Forestale Generale, gli Enti di cui all'articolo 5 della presente legge, in sede di rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 42 possono rimuovere il divieto di cui al comma 1.

4. Per la realizzazione di opere o interventi che interessano il territorio di più enti di cui all'articolo 5 si procede a mezzo di conferenza dei servizi ai sensi della normativa vigente. La conferenza dei servizi è promossa dall'ente che ha la competenza in ordine al provvedimento amministrativo finale sull'opera o intervento da realizzare.

ARTICOLO 57

Rimboschimento compensativo

1. La trasformazione del bosco, di cui agli articoli 37 che comporti la sua eliminazione per una superficie superiore a 5000 metri quadrati, è compensata dal rimboschimento di terreni nudi di pari superficie. Il rimboschimento è soggetto alle disposizioni di cui al d.lgs 490/1999.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nelle aree assimilate a bosco di cui all'articolo 3, comma 2.

3. Il rimboschimento compensativo è attuato a cura e spese del beneficiario dell'autorizzazione alla trasformazione boschiva. In caso di inerzia del beneficiario, gli Enti di cui all'articolo 5 della presente legge provvedono a realizzare il rimboschimento, ponendo i relativi oneri a carico del beneficiario medesimo.

4. Gli Enti di cui all'articolo 5 della presente legge prescrivono le modalità e i tempi d'attuazione del

rimboschimento compensativo e i terreni che ne sono interessati nell'ambito del territorio di competenza.

5. gli Enti di cui all'articolo 5 della presente legge possono richiedere un deposito cauzionale o altre garanzie finanziarie al beneficiario.

6. Qualora non siano reperibili terreni da destinare al rimboschimento compensativo, la gli Enti di cui all'articolo 5 della presente legge subordinano il rilascio dell'autorizzazione alla trasformazione boschiva al versamento del costo presunto del rimboschimento stesso e lo destinano alla realizzazione degli interventi di cui all'articolo 10 nell'ambito dell'attività programmata.

7. Qualora la trasformazione del bosco comporti la sua eliminazione per una superficie superiore a 5 ettari, gli Enti di cui all'articolo 5 della presente legge ne danno comunicazione alla Giunta regionale che, entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può prescrivere le modalità ed i tempi d'esecuzione del rimboschimento compensativo o degli interventi di cui all'articolo 6 e prevedere che i terreni interessati ricadano anche nel territorio di altre Amministrazioni.

ARTICOLO 58

Conversione del bosco e sostituzione di specie

1. È vietata la conversione dei boschi d'alto fusto in boschi cedui. Il divieto comprende anche le fustaie transitorie provenienti dalle conversioni dei cedui.
2. È vietata la conversione dei cedui composti in cedui semplici.
3. È vietata la sostituzione di specie forestali autoctone con specie esotiche e di specie definitive con specie pioniere o preparatorie.
4. Per motivi di difesa fitosanitaria, di salvaguardia idrogeologica, di ricerca e sperimentazione, la Provincia o la Comunità montana possono autorizzare la conversione del bosco o la sostituzione di specie, in deroga ai divieti di cui al presente articolo.
5. Per motivi di difesa fitosanitaria la Provincia o la Comunità montana possono, altresì, imporre al proprietario la conversione del bosco o la sostituzione di specie, anche in deroga ai divieti di cui al presente articolo.

ARTICOLO 59

Arboricoltura da legno

1. L'arboricoltura da legno attiene ad impianti di specie forestali destinate alla produzione intensiva di legno, realizzati in terreni non boscati.
2. L'impianto per arboricoltura da legno non vincola la destinazione a bosco del terreno interessato e non è soggetto alla normativa dettata dalla presente legge per i boschi, fatte salve le norme per la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi e quelle specificamente indicate dalla presente legge e dal regolamento forestale.
3. Chi intende realizzare un impianto di arboricoltura da legno o il suo espianto ne dà comunicazione agli Uffici regionali competenti. Sono fatte salve le autorizzazioni di legge, in particolare ai fini del vincolo idrogeologico e di polizia delle acque pubbliche.
4. La Regione Campania redige l'inventario degli impianti di arboricoltura da legno che viene aggiornato dagli enti di cui all'articolo 5 della presente legge.

TITOLO VII

Antincendio Boschivo

CAPO I

ATTIVITA' DI ANTICENDIO BOSCHIVO

ARTICOLO 60

Definizioni relative all'attività antincendi boschiva regionale (AIB)

Per incendio boschivo si intende un fuoco, con suscettività ad espandersi, che interessa il bosco, le aree assimilate e gli impianti di arboricoltura da legno di cui all'articolo 41 della presente legge oppure i terreni incolti, i coltivi, ed i pascoli situati entro 50 metri da tali aree.

ARTICOLO 61

Interventi nell'ambito dell'Antincendio boschivo

1. Nell'ambito dell'AIB sono individuate, in particolare, le seguenti attività:

- a) pianificazione, realizzazione e gestione di strutture ed infrastrutture per l'AIB, compreso gli interventi colturali per migliorare gli assetti vegetazionali degli ambienti naturali e forestali;
- b) pianificazione, realizzazione e manutenzione degli interventi per la salvaguardia, il ripristino e per la ricostituzione delle aree percorse dal fuoco;
- c) gestione ed impiego dei mezzi, delle attrezzature ed del personale utilizzati nell'AIB;
- d) pianificazione ed effettuazione dei servizi per il controllo del territorio e la lotta attiva agli incendi boschivi.

ARTICOLO 62

Competenze della Regione

1. Ai fini della programmazione delle attività di previsione, di prevenzione e di lotta attiva degli incendi boschivi la Regione approva il piano pluriennale regionale AIB (di seguito indicato come piano AIB).

2. Nell'ambito dell'AIB la Regione svolge, in particolare:

- a) la pianificazione e la realizzazione delle opere, degli interventi e dei servizi di interesse regionale;
- b) il telecontrollo e le telecomunicazioni;
- c) i servizi aerei di supporto alle attività di prevenzione e lotta attiva;
- d) il rilevamento dati e statistica;
- e) la divulgazione di notizie e dati;
- f) l'addestramento e aggiornamento del personale che opera, a qualunque livello, nell'AIB
- g) il coordinamento delle informazioni relative all'aggiornamento del catasto delle aree percorse dal fuoco in attuazione dell'articolo 10 della legge 353/2000
- h) la tabellazione delle aree soggette ai divieti di cui all'articolo 46 dandone comunicazione ai Comuni competenti per territorio per le relative registrazioni
- i) organizzazione dei Direttori Operativi di spegnimento sul territorio rientranti nella categoria C
- l) predisposizione dell'inventario e della cartografia delle aree percorse dal fuoco ai fini della pianificazione dell'attività di previsione e prevenzione degli incendi boschivi

3. Per garantire il coordinamento della propria organizzazione con le strutture statali la Regione istituisce la sala operativa unificata regionale permanente e le sale operative provinciali la cui struttura, operatività e gestione sono definite dal piano AIB.

ARTICOLO 63

Competenze degli Enti Delegati

1. Sono delegate alla lotta attiva agli incendi boschivi gli Enti Locali di cui all'articolo 5 della presente legge

2. Gli Enti delegati sulla base delle indicazioni contenute nel piano AIB, svolgono le seguenti attività:

- a) istituiscono proprie squadre AIB con operai idraulico forestali dichiarati idonei all'attività o, in mancanza, anche attraverso convenzioni con le associazioni di volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991 n. 226 (legge quadro sul volontariato);
- b) assicurano i servizi logistici necessari per le squadre di pronto intervento e per gli altri soggetti che concorrono all'estinzione dell'incendio, adottando gli eventuali provvedimenti autoritativi;
- c) assicurano la disponibilità, previo apposito censimento, degli automezzi e delle macchine operatrici esistenti nell'ambito territoriale di competenza e utilmente impiegabili nelle operazioni d'estinzione anche attraverso convenzioni con i proprietari.

ARTICOLO 64

Catasto incendi

1. Ai sensi dell'articolo 10 della legge 353/2000 i Comuni provvedono all'annuale aggiornamento del catasto dei boschi e dei pascoli, situati entro 50 metri dai boschi percorsi dal fuoco, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo forestale dello Stato, e registrano le scadenze delle prescrizioni relativi ai divieti di cui all'articolo 47 della presente legge.

2. I Comuni, per eventuali osservazioni, espongono per trenta giorni all'albo pretorio comunale l'elenco dei terreni da inserire nel catasto. All'esposizione dell'elenco viene data tempestiva pubblicità attraverso pubbliche affissioni. Decorsi trenta giorni i Comuni valutano le osservazioni presentate e approvano, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni.

ARTICOLO 65

Pianificazione dell'AIB

1. La pianificazione dell'AIB è costituita dal piano AIB, approvato dalla Giunta regionale;

2. Il piano AIB individua l'organizzazione ed il coordinamento dell'AIB e definisce in particolare:

- a) gli indici di pericolosità per lo sviluppo degli incendi boschivi nel territorio regionale;
- b) le opere, gli interventi, le attività relativi alla previsione, prevenzione e lotta attiva degli incendi boschivi e in particolare:
 - 1) gli interventi culturali per migliorare gli assetti vegetazionali degli ambienti naturali e forestali;
 - 2) i criteri e le modalità per gli interventi pubblici di salvaguardia e di ripristino delle aree percorse dal fuoco;
 - 3) i servizi per il controllo del territorio e la lotta attiva agli incendi boschivi;
 - 4) le opere e gli impianti destinati alla prevenzione ed estinzione degli incendi;
- c) le competenze per il coordinamento e la direzione delle operazioni di spegnimento, nonché le procedure operative per l'AIB;
- d) le modalità d'impiego delle squadre del volontariato;

- e) le attività informative per la prevenzione degli incendi boschivi e per la segnalazione di ogni eventuale situazione a rischio;
- f) l'individuazione dei beni del patrimonio agricolo-forestale regionale, da utilizzare per le attività di addestramento e aggiornamento del personale che opera, a qualunque livello, nell'AIB e detta, altresì, ulteriori disposizioni per il loro svolgimento;
- g) i criteri e le modalità di finanziamento dei soggetti che operano all'AIB;
- n) qualsiasi altra indicazione e procedura ritenuta necessaria ai fini della pianificazione, organizzazione ed attuazione dell'AIB.
- b) la consistenza e la localizzazione di mezzi, attrezzature e personale impiegabili nell'AIB nell'anno di riferimento
3. Il piano AIB ha validità pluriennale. Annualmente la Giunta regionale può aggiornare o integrare il piano in particolare per quanto riguarda:
- a) la verifica degli indici di pericolosità;
- b) la localizzazione delle opere e degli impianti di cui al comma 2, lettera b), numero 4)
4. Il piano AIB contiene una specifica sezione per le aree naturali protette regionali, i cui contenuti sono definiti attraverso le proposte dei rispettivi Enti gestori, trasmesse alla Giunta regionale entro sessanta giorni dalla richiesta e valutate sentito il Corpo forestale dello Stato.
5. Il piano per i parchi naturali e le riserve naturali dello Stato, di cui all'articolo 8, comma 2, della l. 353/2000, predisposto dal Ministro dell'ambiente d'intesa con la Regione, costituisce, a far data dalla sua approvazione, parte integrante del piano AIB.

ARTICOLO 66

Disposizioni per la prevenzione degli incendi boschivi

1. Il regolamento forestale definisce:
- a) le azioni che possono determinare, anche solo potenzialmente, l'innescò di incendio, i divieti, le prescrizioni e le precauzioni da adottare, nonché le eventuali deroghe;
- b) i periodi a rischio per lo sviluppo degli incendi boschivi, determinati su base statistica meteo-climatica;
- c) le aree che, dall'analisi dei dati statistici degli incendi, stazionali e vegetazionali, hanno un rischio particolarmente elevato per lo sviluppo degli incendi boschivi.
2. I proprietari ed i possessori di tutte le aree definite all'articolo 39, comma 1, colpite o minacciate da incendio, per le operazioni di spegnimento garantiscono il libero accesso e mettono a disposizione la manodopera idonea e le attrezzature ed i mezzi di cui hanno la disponibilità, nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.
3. Nei boschi percorsi da incendi è vietato:
- a) per dieci anni, il pascolo di qualsiasi specie di bestiame, fatte salve le deroghe previste dal regolamento forestale in caso di favorevole ricostituzione del soprassuolo boschivo;
- b) per cinque anni l'esercizio dell'attività venatoria, qualora la superficie bruciata sia superiore ad ettari uno, in presenza della tabellazione di cui all'articolo 40 comma 2 lettera h)
- c) per due anni la raccolta di asparagi.
5. Sia nei boschi percorsi dal fuoco che nei pascoli, situati entro 50 metri dai boschi percorsi dal fuoco, fatte salve le opere pubbliche, le opere necessarie all'AIB e quanto previsto negli strumenti urbanistici approvati precedentemente al verificarsi dell'incendio, è vietata:
- a) per un periodo di quindici anni, ogni trasformazione del bosco in altra qualità di coltura;
- b) per un periodo di dieci anni, la realizzazione di edifici o di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive.
6. Alle aree di cui al comma 5 ed agli immobili ivi situati si applica la disposizione dell'articolo 10, comma 1, terzo periodo, della l. 353/2000 e successive modificazioni.
7. Sia nei boschi percorsi dal fuoco che nei pascoli, situati entro 50 metri dai boschi percorsi dal fuoco, sono vietate, per cinque anni, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla Regione negli altri casi, per accertate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali o paesaggistici.

TITOLO

Norme Finanziarie

ARTICOLO 67

Riparto delle risorse finanziarie

1. La Giunta Regionale, a seguito dell'approvazione dei piani comprensoriali e dei piani di gestione delle foreste demaniali regionali, provvede annualmente alla ripartizione ed all'accredito agli Enti delegati ovvero alle aperture di credito per gli uffici regionali competenti delle risorse destinate all'attuazione della presente legge

2. La ripartizione delle risorse finanziarie per aree territoriali individuate dal Piano Forestale Generale risponde ai criteri:

- superficie forestale/superficie territoriale
- stato di dissesto idrogeologico
- numero degli addetti al settore forestale

3. L'80% delle risorse finanziarie disponibili deve essere destinato ad opere da realizzarsi nei territori dei Comuni montani e aree svantaggiate

4. I criteri del riparto dei fondi tra i vari Enti verranno fissati in sede di adeguamento finanziario triennale del Piano Forestale Generale e definisce il peso percentuale da assegnare ai criteri prima elencati

3. Gli Enti delegati iscrivono le risorse accreditate su capitoli del proprio bilancio secondo le norme vigenti in merito alla tracciabilità della spesa.

3. L'aliquota delle spese generali non può essere superiore al 4% del costo complessivo degli interventi approvati con il piano comprensoriale.

4. Sia per i lavori in appalto che per quelli da realizzare in amministrazione diretta viene applicato il prezzario regionale vigente.

6. Gli Enti delegati, nell'ambito dello stanziamento ricevuto, possono riservare una quota di risorse non superiore al 3% dello stanziamento per il finanziamento di opere di "somma urgenza", derivanti da calamità naturali o da eccezionali eventi meteorologici.

7. Gli importi assegnati per le attività delegate con la presente legge sono soggetti all'obbligo della rendicontazione annuale in forma analitica distinta per Capitoli del bilancio regionale di provenienza dei fondi e per i singoli progetti esecutivi, ai sensi e con le modalità previste dall'articolo 5 della legge regionale n. 7/2002. I documenti giustificativi di spesa saranno allegati al rendiconto finale.

Articolo 68

Rendiconti

1. E' fatto obbligo agli Enti delegati di presentare alla Regione apposito rendiconto anche parziale, entro il 28 febbraio con l'approvazione dei singoli atti di collaudo/certificati di regolare esecuzione, in applicazione delle norme vigenti in materia di lavori pubblici, delle opere comprese in progetto e rendiconto finale entro 30 giorni dalla data di definizione di tutte le operazioni finanziarie comprese in progetto.

2. Alla Regione dovranno essere trasmesse copia degli estratti conto e le certificazioni dell'avvenuto pagamento della ritenuta di acconto.

3. In caso di inadempienza all'esercizio delle funzioni delegate la Giunta regionale, previa assegnazione di un termine di 30 giorni entro il quale l'Ente delegato deve provvedere, si sostituisce nell'esercizio delle funzioni, mediante la nomina di un Commissario ad acta.

ARTICOLO 69

Proventi della gestione

1. Gli utili ricavati dalla gestione dei beni agricolo forestali sono reimpiegati per interventi di conservazione, miglioramento e potenziamento dei beni stessi e sono destinati per il 50 per cento all'ente competente e per il 50 per cento alla Regione.

ARTICOLO 70
Sanzioni amministrative

ARTICOLO 71
Norme transitorie

ARTICOLO 72
Norme finanziarie

ARTICOLO 73
Norme finali

ARTICOLO 74
Dichiarazione d'urgenza

INTEGRAZIONE ALLA PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

"DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ECONOMIA E BONIFICA MONTANA E DI DIFESA DEL SUOLO"

(ARTT nn. 72-76)"

Sanzioni amministrative

1. Per la violazione delle disposizioni della presente legge o previste dal regolamento forestale, dall'autorizzazione o dal piano dei tagli, o prescritte a seguito della presentazione della comunicazione di taglio, sono applicate le seguenti sanzioni amministrative:
 - a) pagamento di una somma minima di euro 600,00 e massima di euro 3.600,00 per ogni 1.000 metri quadrati di terreno, o frazione minore, ove è stata effettuata la trasformazione dei boschi in altra qualità di coltura o in altra categoria di destinazione d'uso in deroga ai divieti di cui all'articolo 39, comma 5;
 - b) pagamento di una somma minima di euro 250,00 e massima di euro 1.500,00 per:
 - 1) ogni 1.000 metri quadrati di terreno, o frazione minore, ove sono state effettuate le trasformazioni dei boschi o le modifiche alla destinazione d'uso dei terreni vincolati o realizzate opere o movimenti di terreno o siano stati estirpati arbusti o cespugli senza la prescritta autorizzazione ovvero in difformità dalla stessa o dalle disposizioni contenute nel regolamento forestale;
 - 2) ogni 1.000 metri quadrati di terreno, o frazione minore, in cui sono state realizzate opere connesse al taglio dei boschi in assenza d'autorizzazione o in difformità della stessa;
 - 3) ogni 1.000 metri quadrati di terreno, o frazione minore, ove è stata effettuata una conversione o sostituzione di specie di cui all'articolo 58, in assenza di autorizzazione o in difformità dalla stessa;
 - c) pagamento di una somma minima di euro 150,00 e massima di euro 750,00 per le violazioni ai divieti di cui all'articolo 66;
 - d) pagamento di una somma minima di euro 100,00 e massima di euro 500,00 per:
 - 1) ogni 1.000 metri quadrati o frazione minore per i tagli boschivi effettuati in assenza di autorizzazione al taglio o di approvazione del piano dei tagli ove prescritta, o in difformità sostanziale alle disposizioni previste nel Regolamento dei tagli emanato in attuazione della presente legge o in contrasto con quanto riportato nell'autorizzazione o nel piano dei tagli o prescritte nella comunicazione di taglio;
 - 2) ogni 5.000 metri quadrati o frazione minore per i tagli boschivi effettuati omettendo la dichiarazione preventiva, ove prescritta;
 - 3) la mancata comunicazione o il mancato aggiornamento della comunicazione dell'impresa incaricata dei lavori;
 - 4) la mancata comunicazione di inizio o fine lavori ove prescritta;
 - e) pagamento di una somma minima di euro 50,00 e massima di euro 250,00 per:
 - 1) mancata apposizione del cartello di cantiere, ove prescritto;
 - 2) ogni pianta abbattuta o danneggiata in violazione alle norme relative alle piante da rilasciare ad invecchiamento indefinito o a quelle relative alle piante isolate;
 - f) pagamento di una somma minima di euro 50,00 e massima di euro 250,00 per:
 - 1) ogni 100 metri quadrati, o frazione minore, in caso d'inosservanza delle norme relative all'allestimento e sgombero delle tagliate dai prodotti legnosi;
 - 3) ogni pianta o ceppaia sradicata in violazione alle norme;
 - 4) ogni capo di bestiame immesso in violazione delle norme sul pascolo contenute nello specifico Regolamento emanato in attuazione della presente Legge;
2. Qualora le violazioni siano commesse nei boschi in situazione speciale, inseriti negli elenchi di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), le sanzioni previste al comma 1, sono raddoppiate.
3. Chiunque abbatta senza l'autorizzazione di cui all'art. 44 o danneggi alberi sottoposti a tutela della presente legge, è assoggettato a una sanzione amministrativa da un minimo di euro 500 ad un massimo di euro 5.000.

ARTICOLO 73

Norme transitorie

1. Fino all'approvazione del Regolamento di attuazione della presente Legge valgono, quali Regolamenti attuativi della stessa gli Allegati A, B e C alla Legge Regionale n. 11 del 7 maggio 1996..

ARTICOLO 74

Norme finanziarie

1. Le risorse per l'attuazione degli interventi di cui alla presente legge sono definiti nel Piano Forestale Regionale, in coerenza con gli stanziamenti di bilancio e con gli indirizzi di pianificazione forestale regionale e comprensoriale di cui all'articolo 10.

ARTICOLO 75

Norme finali

1. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta il relativo regolamento di attuazione.

ARTICOLO 76

Dichiarazione d' urgenza

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
2. Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le norme in contrasto con la legge medesima.